

770

Modello 770 SEMPLIFICATO 2016

Redditi 2015

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2015

DATI RELATIVI A VERSAMENTI, CREDITI E COMPENSAZIONI

INDICE

PREMESSA

pag. 2

| | | | | | |
|---|---|----|---|--|----|
| 1 | Soggetti obbligati a presentare la dichiarazione modello 770/2016 Semplificato | 3 | 7 | Prospetto SV trattenute di addizionali comunali all'Irpef | 18 |
| 2 | Composizione del modello | 3 | 8 | Prospetto SX riepilogo dei crediti e delle compensazioni | 21 |
| 3 | Modalità e termini di presentazione della dichiarazione | 4 | 9 | Prospetto SY Somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi e ritenute da art. 25 del D.L. n. 78/2010, somme corrisposte a percipienti esteri privi di codice fiscale | 26 |
| 4 | Modalità generali di compilazione | 7 | | | |
| 5 | Frontespizio | 9 | | | |
| 6 | Prospetto ST ritenute operate, trattenute per assistenza fiscale ed imposte sostitutive | 13 | | | |

APPENDICE

28

PREMESSA

La dichiarazione dei sostituti d'imposta si compone di tre parti, in relazione ai dati in ciascuna di esse richiesti: la CERTIFICAZIONE UNICA, il Mod. 770 SEMPLIFICATO e il Mod. 770 ORDINARIO.

- La **CERTIFICAZIONE UNICA** deve essere utilizzata dai sostituti d'imposta comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell'anno 2015 nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti. Detta certificazione contiene i dati relativi alle certificazioni rilasciate ai soggetti cui sono stati corrisposti in tale anno redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, indennità di fine rapporto, prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i dati contributivi, previdenziali ed assicurativi e quelli relativi all'assistenza fiscale prestata nell'anno 2015 per il periodo d'imposta precedente. La trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate deve essere effettuata entro il 7 marzo 2016, presentando la Certificazione Unica 2016.
- Il **Mod. 770 SEMPLIFICATO** deve essere utilizzato dai sostituti d'imposta per comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell'anno 2015, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni effettuate nonché il riepilogo dei crediti.
La trasmissione telematica deve essere effettuata entro il **1° agosto 2016** (in quanto il 31 luglio è domenica), presentando il Mod. 770/2016 SEMPLIFICATO.
- Il **Mod. 770 ORDINARIO** deve essere utilizzato dai sostituti d'imposta, dagli intermediari e dagli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti, tenuti, sulla base di specifiche disposizioni normative, a comunicare i dati relativi alle ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale erogati nell'anno 2015 od operazioni di natura finanziaria effettuate nello stesso periodo, nonché i dati riassuntivi relativi alle indennità di esproprio e quelli concernenti i versamenti effettuati, le compensazioni operate e i crediti d'imposta utilizzati.
La trasmissione telematica deve essere effettuata entro il **1° agosto 2016** (in quanto il 31 luglio è domenica), presentando il Mod. 770/2016 ORDINARIO.

Il Mod. 770 SEMPLIFICATO contenente i dati dei versamenti effettuati, dei crediti e delle compensazioni operate esposti nei prospetti ST, SV, SX e SY (se presente) deve essere inviato all'Agenzia delle Entrate, qualora il sostituto d'imposta non sia tenuto a presentare anche il Mod. 770 ORDINARIO.

I sostituti d'imposta, se non tenuti a presentare anche il Mod. 770 ORDINARIO, devono concludere il loro adempimento dichiarativo entro il **1° agosto 2016** (in quanto il 31 luglio è domenica), presentando solo il Mod. 770 SEMPLIFICATO.

Nel caso in cui, invece, il sostituto d'imposta, in relazione alle ritenute operate e alle operazioni effettuate nell'anno 2015, sia tenuto a presentare anche il Mod. 770 ORDINARIO, i dati contenuti nei prospetti ST, SV, SX e SY (se presente), relativi al Mod. 770 SEMPLIFICATO dovranno essere evidenziati nei quadri ST, SV, SX e SY del Mod. 770 ORDINARIO.

In tale ipotesi il ravvedimento per omesso versamento di ritenute di lavoro dipendente e/o autonomo afferente al periodo d'imposta 2015, dovrà comunque essere perfezionato entro il termine di presentazione del Mod. 770/2016 SEMPLIFICATO (1° agosto 2016, in quanto il 31 luglio è domenica).

Il sostituto d'imposta tenuto a presentare anche il Mod. 770 ORDINARIO, può, peraltro, produrre il modello 770 SEMPLIFICATO comprensivo dei prospetti ST, SV, SX e SY (se presente) qualora non abbia operato compensazioni "interne" ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 445 del 10 novembre 1997 tra i versamenti attinenti al Mod. 770 SEMPLIFICATO e quelli relativi al Mod. 770 ORDINARIO.

È data facoltà ai sostituti d'imposta di suddividere il Mod. 770 SEMPLIFICATO inviando, oltre al frontespizio, i prospetti ST, SV, SX ed SY relativi alle ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati separatamente dai prospetti ST, SV, SX, ed SY relativi alle ritenute operate sui redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi sempreché risultino soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

- che siano state trasmesse entro il 7 marzo 2016 sia Certificazioni lavoro dipendente ed assimilati, sia Certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
- che non siano state effettuate compensazioni "interne" tra i versamenti attinenti ai redditi di lavoro dipendente e quelli di lavoro autonomo, né tra tali versamenti e quelli riguardanti i redditi di capitale.

Relativamente alle modalità di compilazione della dichiarazione ai fini della integrale o separata trasmissione si veda il punto 5.4, "Redazione della dichiarazione", del paragrafo 5.

1. SOGGETTI OBBLIGATI A PRESENTARE LA DICHIARAZIONE MODELLO 770/2016 SEMPLIFICATO

Sono tenuti a presentare la dichiarazione Mod. 770/2016 SEMPLIFICATO coloro che nel 2015 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte, ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 29 del D.P.R. n. 600 del 1973 e 33, comma 4, del D.P.R. n. 42 del 1988. Tali soggetti sono:

- le società di capitali (società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e di mutua assicurazione) residenti nel territorio dello Stato;
- gli enti commerciali equiparati alle società di capitali (enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato;
- gli enti non commerciali (enti pubblici, tra i quali sono compresi anche università statali, regioni, province, comuni, ed enti privati non aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato;
- le associazioni non riconosciute, i consorzi, le aziende speciali istituite ai sensi degli artt. 22 e 23 della L. 8 giugno 1990, n. 142, e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti;
- le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato;
- i Trust;
- i condomini;
- le società di persone (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice) residenti nel territorio dello Stato;
- le società di armamento residenti nel territorio dello Stato;
- le società di fatto o irregolari residenti nel territorio dello Stato;
- le società o le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni residenti nel territorio dello Stato;
- le aziende coniugali, se l'attività è esercitata in società fra coniugi residenti nel territorio dello Stato;
- i gruppi europei d'interesse economico (GEIE);
- le persone fisiche che esercitano imprese commerciali o imprese agricole;
- le persone fisiche che esercitano arti e professioni;
- le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, le quali operano le ritenute ai sensi dell'art. 29 del D.P.R. n. 600/73;
- i curatori fallimentari, i commissari liquidatori, gli eredi che non proseguono l'attività del sostituto d'imposta deceduto.

2. COMPOSIZIONE DEL MODELLO

La dichiarazione Mod. 770/2016 SEMPLIFICATO contiene i dati identificativi del dichiarante, i dati relativi ai versamenti ed all'utilizzo dei crediti, i dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi nonché quelli relativi alle ritenute operate di cui all'articolo 25 del D.L. n. 78 del 2010.

Il modello e le relative istruzioni sono prelevabili gratuitamente dal sito Internet dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it oppure da quello del Ministero dell'Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it.

■ Frontespizio

- Nella prima facciata, l'informativa ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
- nella seconda facciata, i riquadri: tipo di dichiarazione, dati relativi al sostituto, dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione, redazione della dichiarazione, firma della dichiarazione, impegno alla presentazione telematica e visto di conformità.

■ Prospetto ST

Il prospetto contiene i dati relativi alle ritenute alla fonte operate, alle trattenute di addizionali regionale all'Irpef, alle trattenute per assistenza fiscale e ad alcune imposte sostitutive, nonché dei versamenti relativi alle ritenute e imposte sostitutive sopra indicate.

■ Prospetto SV

Il prospetto contiene i dati relativi alle trattenute di addizionali comunali all'Irpef e alle trattenute per assistenza fiscale, nonché i relativi versamenti.

■ Prospetto SX

Il prospetto deve essere redatto per riepilogare i crediti nonché i dati relativi alle compensazioni effettuate ai sensi del D.P.R. n. 445 del 1997 e ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997.

■ Prospetto SY

Il prospetto deve essere redatto per riepilogare i dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi nonché quelli relativi alle ritenute operate di cui all'articolo 25 del D.L. n. 78 del 2010. Il presente prospetto deve essere altresì utilizzato per l'indicazione delle somme corrisposte ai percipienti esteri privi di codice fiscale.

3. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

■ MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

La dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui all'art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322, e successive modificazioni, Mod. 770/2016 SEMPLIFICATO, deve essere presentata esclusivamente per via telematica:

- a) direttamente;
- b) tramite un intermediario abilitato ai sensi dell'art.3, comma2, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni;
- c) tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni);
- d) tramite società appartenenti al gruppo.

ATTENZIONE La dichiarazione Mod. 770/2016 SEMPLIFICATO deve essere presentata esclusivamente per via telematica: pertanto, non è consentita la presentazione tramite banche convenzionate od uffici postali, né i soggetti momentaneamente all'estero possono utilizzare il mezzo della raccomandata (o altro mezzo equivalente).

La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione attestante l'avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata per via telematica.

ATTENZIONE Il servizio telematico restituisce immediatamente dopo l'invio, un messaggio che conferma solo l'avvenuta trasmissione del file e, in seguito, fornisce all'utente un'altra comunicazione attestante l'esito dell'elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l'avvenuta presentazione della dichiarazione.

L'Agenzia delle Entrate rende disponibile gratuitamente, nella sezione "software" del sito www.agenziaentrate.gov.it, il programma di compilazione della dichiarazione, Mod. 770/2016 SEMPLIFICATO.

a) Presentazione diretta

I soggetti che scelgono di trasmettere direttamente la propria dichiarazione devono utilizzare:

– il servizio telematico Entratel, qualora la dichiarazione sia presentata per un numero di soggetti superiore a venti; ovvero

– il servizio telematico Fisconline, qualora la dichiarazione sia presentata per un numero di soggetti non superiore a venti; in base ai requisiti posseduti per il conseguimento dell'abilitazione ai servizi telematici.

Con analogo ed autonomo criterio dovranno procedere, nella scelta del servizio telematico per la presentazione del Mod. 770/2016 ORDINARIO, anche i soggetti tenuti alla presentazione di tale dichiarazione, avendo riguardo esclusivamente al numero dei soggetti indicati nei quadri di quest'ultima dichiarazione.

Qualora il sostituto, tenuto a presentare il Mod. 770/2016 SEMPLIFICATO per un numero di soggetti non superiore a venti, sia tenuto a presentare anche il Mod. 770/2016 ORDINARIO con riferimento ad un numero di soggetti superiore a venti, utilizzerà per la trasmissione telematica di entrambi i modelli, il servizio telematico Entratel.

Allo stesso modo, dovrà utilizzare il servizio telematico Entratel, il sostituto d'imposta che si avvale della facoltà di inviare separatamente le comunicazioni dati delle certificazioni di lavoro dipendente e quelle di lavoro autonomo qualora una delle due parti contenga un numero di comunicazioni superiore a venti.

I soggetti diversi dalle persone fisiche, ivi comprese le Amministrazioni e gli enti pubblici, effettuano la trasmissione telematica della presente comunicazione tramite i propri gestori incaricati, i cui nominativi vengono comunicati secondo le modalità descritte nella Circ. n. 30/E del 25 giugno 2009 e al relativo allegato tecnico.

Per le modalità di abilitazione visitare l'apposita sezione del sito dell'Agenzia delle Entrate

b) Presentazione tramite intermediari abilitati

Gli intermediari individuati ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322, e successive modificazioni, sono obbligati a trasmettere, per via telematica, all'Agenzia delle entrate, sia le dichiarazioni da loro predisposte

per conto del dichiarante sia le dichiarazioni predisposte dal contribuente per le quali hanno assunto l'impegno della presentazione per via telematica avvalendosi del servizio telematico Entratel.

Sono obbligati alla presentazione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte gli intermediari abilitati appartenenti alle seguenti categorie:

- gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
- gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria;
- gli iscritti negli albi degli avvocati;
- gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al D.Lgs. 21 gennaio 1992, n. 88;
- le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all'art. 32, comma 1, lettere a), b) e c), del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- le associazioni che raggruppano prevalentemente soggetti appartenenti a minoranze etnicolinguistiche;
- i Caf – dipendenti;
- i Caf – imprese;
- i notai iscritti nel ruolo indicato nell'art. 24 della L. 16 febbraio 1913, n. 89;
- coloro che esercitano abitualmente l'attività di consulenza fiscale;
- gli iscritti negli albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari.

Sono altresì obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte gli studi professionali e le società di servizi in cui almeno la metà degli associati o più della metà del capitale sociale sia posseduto da soggetti iscritti in alcuni albi, collegi o ruoli, come specificati dal decreto dirigenziale 18 febbraio 1999 e da tutti i successivi decreti emanati ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. e) del D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322, e successive modificazioni.

Tali soggetti possono assolvere all'obbligo di presentazione telematica delle dichiarazioni avvalendosi, altresì, di società partecipate dai consigli nazionali, dagli ordini, collegi e ruoli individuati nei predetti decreti, dai rispettivi iscritti, dalle associazioni rappresentative di questi ultimi, dalle relative casse nazionali di previdenza e dai singoli associati alle predette associazioni.

c) Presentazione tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni)

Anche le Amministrazioni, comprese quelle con ordinamento autonomo sono tenute a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta esclusivamente per via telematica, mediante il servizio Entratel e secondo i termini stabiliti dall'art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni.

Tali soggetti possono avvalersi di altri incaricati per la trasmissione telematica delle dichiarazioni.

In particolare:

- del Ministero dell'Economia e delle Finanze anche tramite il proprio sistema informativo, per le dichiarazioni delle amministrazioni dello Stato per le quali, nel periodo d'imposta cui le stesse si riferiscono, ha disposto l'erogazione sotto qualsiasi forma di compensi od altri valori soggetti a ritenuta alla fonte;
- delle Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per le dichiarazioni degli uffici o delle strutture ad esse funzionalmente riconducibili. Ciascuna Amministrazione nel proprio ambito può demandare la trasmissione delle dichiarazioni in base all'ordinamento o modello organizzativo interno (si veda il decreto 21 dicembre 2000, pubblicato nella G.U. n. 3 del 4 gennaio 2001).

La presentazione telematica delle dichiarazioni da parte dei soggetti pubblici deve essere effettuata secondo le modalità stabilite dall'art. 3 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni e può riguardare, oltre alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, anche la dichiarazione IRAP e la dichiarazione annuale IVA.

L'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 24/E del 13 marzo 2001 (pubblicata nella G.U. n. 79 del 4 aprile 2001) e con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 18 novembre 2008, ha illustrato le modalità con le quali le Amministrazioni possono avvalersi di altri incaricati per la presentazione telematica delle proprie dichiarazioni.

In particolare, tramite il sistema informativo del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato possono essere trasmesse le dichiarazioni dei sostituti d'imposta relative al personale appartenente alle Amministrazioni dello Stato, di cui il medesimo Dipartimento abbia gestito i dati anche se non in qualità di soggetto obbligato alla ritenuta.

La qualifica di tale Dipartimento come soggetto incaricato alla presentazione telematica per conto di altri soggetti pubblici non comporta di per sé alcun obbligo di trasmissione, pertanto, le Amministrazioni interessate dovranno espresamente richiedere di avvalersi del servizio.

Ad ogni Amministrazione è attribuita la facoltà di presentare per via telematica le dichiarazioni di soggetti ad essa funzionalmente riconducibili in base al proprio modello organizzativo, al fine di semplificare e razionalizzare l'adempimento dichiarativo.

Quindi, ad esempio, in presenza di più sostituti, un'amministrazione potrà demandare la trasmissione telematica ad un proprio centro di elaborazione dati anche se operante in un altro settore operativo o ubicato in un diverso ambito territoriale.

Le Amministrazioni interessate che intendano avvalersi di tale opportunità possono limitarsi ad adottare, secondo le modalità ritenute più consone alla loro gestione ed organizzazione, provvedimenti idonei ad individuare sia le strutture e/o gli uffici incaricati della trasmissione telematica, sia i soggetti, obbligati fiscali, che potranno avvalersene. L'adempimento si rende necessario per consentire di individuare l'ufficio che, assumendo la veste di incaricato alla trasmissione, deve richiedere l'abilitazione al servizio Entratel.

d) Presentazione tramite società del gruppo

Nell'ambito di gruppi societari, come previsto dall'art. 3, comma 2-bis del D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322 e successive modificazioni in cui almeno una società o ente sia obbligato alla presentazione delle dichiarazioni per via telematica, la trasmissione delle stesse può essere effettuata da uno o più soggetti dello stesso gruppo esclusivamente attraverso il servizio telematico Entratel.

Si considerano appartenenti al gruppo l'ente (anche non commerciale) o la società (anche di persone) controllante e le società controllate. Si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall'ente o società controllante o tramite altra società controllata da questo per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale fin dall'inizio del periodo d'imposta precedente.

Tale disposizione si applica, in ogni caso, alle società e agli enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127 e del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87 e alle imprese soggette all'imposta sul reddito delle società (IRES) indicate nell'elenco di cui al comma 2, lett. a), dell'art. 38 del predetto D.Lgs. n. 127 e nell'elenco di cui al comma 2, lett. a), dell'art. 40 del predetto D.Lgs. n. 87.

La società del gruppo può effettuare la presentazione per via telematica delle dichiarazioni delle altre società che appartengono al medesimo gruppo dal momento in cui viene assunto l'impegno alla presentazione della dichiarazione. Possono altresì avvalersi delle stesse modalità di presentazione telematica le società appartenenti al medesimo gruppo che operano come rappresentanti fiscali di società estere, ancorché queste ultime non appartengano al medesimo gruppo.

È possibile presentare, contemporaneamente o in momenti diversi, alcune dichiarazioni direttamente ed altre tramite le società del gruppo o un intermediario.

Le società e gli enti che assolvono all'obbligo di presentazione per via telematica rivolgendosi ad un intermediario abilitato o ad una società del gruppo non sono tenuti a richiedere l'abilitazione alla trasmissione telematica.

Per incaricare un'altra società del gruppo della presentazione telematica della propria dichiarazione, la società deve consegnare la sua dichiarazione, debitamente sottoscritta, alla società incaricata; quest'ultima società dovrà osservare tutti gli adempimenti previsti per la presentazione telematica da parte degli intermediari abilitati e descritti nel paragrafo seguente.

■ DOCUMENTAZIONE DA RILASCIARE AL DICHIARANTE A PROVA DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

- Rilasciare al sostituto d'imposta, contestualmente alla ricezione della dichiarazione o all'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, l'impegno a trasmettere per via telematica all'Agenzia delle entrate i dati in essa contenuti, precisando se la dichiarazione gli è stata consegnata già compilata o verrà da esso predisposta; detto impegno dovrà essere datato e sottoscritto dall'incaricato della trasmissione, dalla società del gruppo o dall'Amministrazione dello Stato, seppure rilasciato in forma libera. La data di tale impegno, unitamente alla personale sottoscrizione ed all'indicazione del proprio codice fiscale, dovrà essere successivamente riportata nello specifico riquadro "Impegno alla presentazione telematica" posto nel frontespizio della dichiarazione per essere acquisita in via telematica dal sistema informativo centrale;

- rilasciare altresì al sostituto d'imposta, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione per via telematica, l'originale della dichiarazione i cui dati sono stati trasmessi per via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato dall'Agenzia delle entrate, debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente a copia della comunicazione attestante l'avvenuto ricevimento.

Detta comunicazione costituisce per il dichiarante prova di presentazione della dichiarazione e dovrà essere conservata dal medesimo, unitamente all'originale della dichiarazione ed alla restante documentazione per il periodo previsto dall'art. 43 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 in cui possono essere effettuati gli eventuali controlli;

- conservare copia delle dichiarazioni trasmesse, anche su supporti informatici, per lo stesso periodo previsto dall'art. 43 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, ai fini dell'eventuale esibizione in sede di controllo.

Al contribuente spetta il compito di verificare il puntuale rispetto dei suddetti adempimenti da parte dell'intermediario, segnalando eventuali inadempienze a qualsiasi ufficio della regione in cui è fissato il proprio domicilio fiscale e rivolgersi eventualmente ad altro intermediario per la trasmissione telematica della dichiarazione per non incorrere nella violazione di omissione della dichiarazione.

■ COMUNICAZIONE DI AVVENUTA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

La comunicazione dell'Agenzia delle Entrate attestante l'avvenuta presentazione della dichiarazione per via telematica, è trasmessa attraverso lo stesso canale, all'utente che ha effettuato l'invio. Tale comunicazione, è consultabile nella Sezione "Ricevute" del sito internet dell'Agenzia delle Entrate, riservata agli utenti registrati ai servizi telematici. La stessa comunicazione di ricezione può essere richiesta senza limiti di tempo (sia dal contribuente che dall'intermediario) a qualunque Ufficio dell'Agenzia delle entrate.

In relazione alla verifica della tempestività delle dichiarazioni presentate per via telematica, si considerano tempestive le dichiarazioni trasmesse entro i termini previsti dal D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione che attesta il motivo dello scarto (cfr. circolare del Ministero delle Finanze – Dipartimento delle Entrate n. 195/E del 24 Settembre 1999).

■ RESPONSABILITÀ DELL'INTERMEDIARIO ABILITATO

In caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni in via telematica da parte dei soggetti intermediari abilitati, è applicata a questi ultimi la sanzione prevista dall'art. 7-bis del D.Lgs. del 9 Luglio 1997 n. 241.

È prevista altresì la revoca dell'abilitazione quando nello svolgimento dell'attività di trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse gravi o ripetute irregolarità, ovvero in presenza di provvedimenti di sospensione irrogati dall'ordine di appartenenza del professionista o in caso di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte dei centri di assistenza fiscale.

■ TERMINI DI PRESENTAZIONE

La dichiarazione Mod. 770/2016 SEMPLIFICATO deve essere presentata entro il 1° agosto 2016 (in quanto il 31 luglio è domenica).

Il sostituto d'imposta che nell'anno 2016 ha prestato assistenza fiscale deve trasmettere per via telematica all'Agenzia delle entrate entro il 30 giugno le dichiarazioni Mod. 730/2016 e i corrispondenti prospetti di liquidazione (Mod. 730-3). Con separato provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità per la consegna, entro lo stesso termine, delle buste contenenti la scheda per la scelta della destinazione dell'otto per mille, del cinque per mille e del due per mille dell'IRPEF, del (Mod. 730-1).

4. MODALITÀ GENERALI DI COMPILAZIONE

4.1 ESPOSIZIONE DEI DATI

Gli importi presenti nella parte riservata all'indicazione dei dati fiscali vanno esposti in euro mediante arrotondamento alla seconda cifra decimale.

Ad esempio: 55,505 diventa 55,51; 65,626 diventa 65,63; 65,493 diventa 65,49.

4.2 OPERAZIONI STRAORDINARIE E SUCCESSIONI

La necessità di una corretta imputazione delle ritenute operate e dei versamenti eseguiti, a fronte del rilascio di certificazioni attestanti, nei confronti dei medesimi percipienti, il corretto adempimento degli obblighi fiscali da parte dei sostituti succedutisi nel periodo d'imposta, comporta l'esigenza di una gestione unitaria che consenta nel contempo di verificare:

- che gli adempimenti siano stati correttamente effettuati dal sostituto d'imposta;
- che quanto certificato al sostituto, con titolo fiscalmente idoneo, abbia puntuale corrispondenza nella dichiarazione resa dal sostituto.

Nel gestire gli obblighi dichiarativi e le modalità di compilazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (Mod. 770/2016 SEMPLIFICATO), è necessario distinguere le situazioni che determinano, nel corso del periodo d'imposta o entro i termini di presentazione della dichiarazione:

- l'estinzione del sostituto d'imposta;
- la non estinzione del sostituto d'imposta.

Operazioni straordinarie con estinzione del sostituto d'imposta

- *Senza prosecuzione dell'attività da parte di altro soggetto.*

In tali ipotesi (liquidazione, fallimento e liquidazione coatta amministrativa), la dichiarazione deve essere presentata dal liquidatore, curatore fallimentare o commissario liquidatore, in nome e per conto del soggetto estinto. In particolare, nel frontespizio del modello, nel riquadro "dati relativi al sostituto" e nei prospetti che compongono la dichiarazione, devono essere indicati i dati del sostituto d'imposta estinto ed il suo codice fiscale; il liquidatore, curatore fallimentare o commissario liquidatore che sottoscrive la dichiarazione, deve invece esporre i propri dati esclusivamente nel riquadro del frontespizio "dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione".

Analoghe modalità di compilazione devono essere osservate per i compensi direttamente erogati dal curatore fallimentare o commissario liquidatore.

- *Con prosecuzione dell'attività da parte di altro soggetto.*

In tali fattispecie (fusioni anche per incorporazione, scissioni totali, scioglimento di una società personale e prosecuzione dell'attività sotto la ditta individuale di uno soltanto dei soci, cessione o conferimento da parte di un imprenditore individuale dell'unica azienda posseduta in una società di persone o di capitali, trasferimento di competenze tra amministrazioni pubbliche), chi succede nei precedenti rapporti è tenuto a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta che deve essere comprensiva anche dei dati relativi al periodo dell'anno in cui il soggetto estinto ha operato.

Nel caso in cui più soggetti succedano nei precedenti rapporti facenti capo al sostituto d'imposta estinto (es. scissione totale), ciascuno di essi è obbligato in solido alla trasmissione dei prospetti ST e SV dei versamenti effettuati dal soggetto estinto, del prospetto SY dei dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi nonché quelli relativi alle ritenute operate di cui all'articolo 25 del D.L. n. 78 del 2010.

Tali prospetti dovranno essere integralmente inviati soltanto da uno dei soggetti coobbligati al fine di evitare duplicazione di dati.

Se le citate operazioni straordinarie con estinzione del precedente soggetto sono avvenute nel corso del 2015 o del 2016, prima della presentazione della dichiarazione Mod. 770/2016 SEMPLIFICATO, il dichiarante deve procedere alla compilazione ed all'invio di più prospetti ST e SV per dare distinta evidenza, in relazione alle ritenute operate e ai versamenti effettuati, delle situazioni riferibili al dichiarante ovvero al soggetto estinto. A tal fine il dichiarante nel redigere i prospetti ST e SV, avrà cura di riportare nello spazio contraddistinto dalla dicitura "Codice fiscale", il proprio codice fiscale mentre nei soli prospetti ST e SV relativi all'estinto dovrà indicare, rispettivamente nei righe ST1 e SV1 a colonna 1 "Codice fiscale del sostituto d'imposta", il codice fiscale di quest'ultimo e a colonna 2 "Eventi eccezionali" l'eventuale codice dell'evento eccezionale relativo a tale sostituto, rilevabile dalle istruzioni riferite alla casella "Eventi eccezionali" posta nel frontespizio del Mod. 770. Analoghe modalità di compilazione dovranno essere osservate con riferimento al prospetto SY.

Si precisa infine che in tutti i casi di operazioni straordinarie comportanti estinzione del sostituto d'imposta e prosecuzione dell'attività da parte di altro soggetto, il prospetto SX è unico (salvo il caso in cui il dichiarante, ricorrendone i presupposti, abbia optato per la trasmissione separata del Mod. 770 SEMPLIFICATO) e deve riguardare sia i dati del dichiarante che dei soggetti estinti.

Operazioni straordinarie che non determinano l'estinzione del soggetto

In presenza di operazioni straordinarie che non comportano l'estinzione dei soggetti preesistenti pur potendo determinare la nascita di nuovi soggetti d'imposta, (ad esempio trasformazioni, scissioni parziali, cessione o conferimento d'azienda nonché in caso di imprenditore individuale di cessione e conferimento di ramo d'azienda, affitto o costituzione di usufrutto sul medesimo, ecc.) gli obblighi dichiarativi fanno carico a tutti i soggetti che intervengono nelle operazioni.

Pertanto sia il sostituto cedente che il sostituto subentrante dovranno inviare autonomamente i prospetti ST, SV, SX ed eventualmente SY in base a quanto operato e versato nel periodo d'imposta.

Successioni mortis causa

- *Senza prosecuzione dell'attività da parte dell'erede*

Qualora l'attività della persona fisica deceduta non sia proseguita dagli eredi, la dichiarazione deve essere presentata da uno di essi in nome e per conto del deceduto, relativamente al periodo dell'anno in cui questi ha effettivamente operato avendo cura di riportare nel frontespizio del modello, nel riquadro "persone fisiche" i dati del sostituto d'imposta deceduto e nel riquadro "dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione" quelli dell'erede che la sottoscrive.

Nei prospetti, che compongono la dichiarazione, dovrà esser data evidenza del solo codice fiscale del deceduto nello spazio contraddistinto dalla dicitura "Codice fiscale".

- *Con prosecuzione dell'attività da parte dell'erede*

Nel caso di successione avvenuta nel periodo d'imposta 2015, o nel 2016 ante presentazione della dichiarazione Mod. 770/2016 SEMPLIFICATO, con prosecuzione dell'attività da parte dell'erede, quest'ultimo ha l'obbligo di presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta anche per la parte dell'anno in cui ha operato il soggetto estinto.

In relazione alle ritenute operate e ai versamenti effettuati, dovranno essere compilati due prospetti ST e SV per dare distinta evidenza della situazione riferibile all'erede e di quella relativa al *de cuius*. A tal fine l'erede, nel redigere il proprio prospetto, avrà cura di riportare nello spazio contraddistinto dalla dicitura "Codice fiscale", il proprio codice fiscale mentre nei prospetti ST e SV relativi al *de cuius* dovrà altresì indicare rispettivamente nei righe ST1 e SV1 a colonna 1 "Codice fiscale del sostituto d'imposta", il codice fiscale di quest'ultimo e a colonna 2 "Eventi eccezionali" l'eventuale codice dell'evento eccezionale relativo a tale sostituto, rilevabile dalle istruzioni riferite alla casella "Eventi eccezionali" posta nel frontespizio del Mod. 770. Analoghe modalità di compilazione dovranno essere osservate con riferimento al prospetto SY.

Si precisa infine che il prospetto SX è unico (salvo il caso in cui il dichiarante, ricorrendone i presupposti, abbia optato per la trasmissione separata del Mod. 770 SEMPLIFICATO) e deve riguardare sia i dati dell'erede dichiarante che del *de cuius*.

5. FRONTESPIZIO

Nella prima facciata del frontespizio viene sinteticamente illustrato l'utilizzo dei dati contenuti nella presente dichiarazione ed i diritti che il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 riconosce al cittadino nell'ambito del sistema di tutela del trattamento dei dati personali.

5.1 TIPO DI DICHIARAZIONE

Dichiarazione correttiva nei termini

Nell'ipotesi in cui il sostituto d'imposta intenda, prima della scadenza del termine di presentazione, rettificare o integrare una dichiarazione già presentata, deve compilare una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti, barrando la casella **"Correttiva nei termini"**.

Dichiarazione integrativa

Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il sostituto d'imposta può rettificare o integrare la stessa presentando una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, barrando la casella **"Dichiarazione integrativa"**.

Per la consultazione delle informazioni relative alle sanzioni e al ravvedimento riguardanti gli adempimenti dichiarativi si rimanda al sito Internet dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it.

Presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria. Per quanto riguarda quest'ultima, si ricorda che sono considerate valide anche le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dal termine di scadenza, fatta salva l'applicazione delle sanzioni (art. 13, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 472 del 1997).

In particolare, il sostituto d'imposta può integrare la dichiarazione:

- nell'ipotesi di ravvedimento prevista dall'art. 13, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 472 del 1997, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo. Tale dichiarazione può essere presentata sempreché non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche e consente l'applicazione delle sanzioni in misura ridotta, oltre alla corresponsione degli interessi dovuti per legge;
- nell'ipotesi prevista dall'art. 2, comma 8 del D.P.R. n. 322 del 1998, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori od omissioni cui consegua un maggior debito d'imposta e fatta salva l'applicazione delle sanzioni;
- nell'ipotesi prevista dall'art. 2, comma 8-bis del D.P.R. n. 322 del 1998, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggior debito d'imposta o di un minor credito. In tal caso l'eventuale credito risultante da tale dichiarazione può essere utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

Eventi eccezionali

La casella **"Eventi eccezionali"**, posta in alto a destra della seconda facciata del frontespizio del presente modello, deve essere compilata dal sostituto d'imposta che si avvale della sospensione del termine di presentazione della dichiarazione prevista al verificarsi di eventi eccezionali. In particolare indicare uno dei seguenti codici:

- 1 - per i contribuenti vittime di richieste estorsive per i quali l'articolo 20, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ha disposto la proroga di tre anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo;
- 2 - per i contribuenti che, dal 4 al 7 febbraio 2015, avevano la residenza nei territori della Regione Emilia-Romagna colpiti dagli eventi atmosferici verificatisi a febbraio 2015, il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'8 maggio 2015 ha sospeso i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari scadenti nel periodo compreso tra il 4 febbraio 2015 e il 30 settembre 2015. I comuni e le frazioni interessate dal provvedimento di sospensione sono riportate nell'allegato A) del summenzionato Decreto. L'applicazione della sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari l'inagibilità, anche temporanea, della casa di abitazione, verificata dall'autorità comunale che ne dà comunicazione all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente nei successivi venti giorni;
- 3 - per i soggetti aventi il domicilio fiscale o la sede operativa alla data del 12 febbraio 2011 nel comune di Lampedusa e Linosa interessati dall'emergenza umanitaria legata all'afflusso di migranti dal Nord Africa, per i quali l'OPCM n. 3947 del 16 giugno 2011 ha previsto la sospensione dal 16 giugno 2011 al 30 giugno 2012 dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari scadenti nel medesimo periodo; la sospensione è stata ulteriormente prorogata fino al 15 dicembre 2016 dall'art. 1, comma 599, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- 4 - per i contribuenti colpiti da altri eventi eccezionali;

30 - con riferimento alle disposizioni previste dalla Legge di Stabilità 2016 indicano questo codice i soggetti aventi la sede legale o la sede operativa in zone colpite da eventi calamitosi con danni riconducibili all'evento e individuati con la medesima ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza e nei confronti dei quali non opera la sospensione né il differimento dei tributi ai sensi del comma 2, dell'art. 9 della legge 27 luglio 2000, n. 212. Questi soggetti hanno la facoltà di chiedere la rateizzazione dei tributi che scadono nei sei mesi successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza. L'istanza per l'ottenimento della rateizzazione, fino ad un massimo di diciotto rate mensili di pari importo, deve essere presentata al competente ufficio, secondo modalità e termini stabiliti con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (art. 1, comma 429 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208).

Ai predetti contribuenti che usufruiscono dell'assistenza fiscale non sono applicabili anche le eventuali proroghe dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi. Infatti, l'applicazione di tali proroghe non è attuabile in un sistema complesso, quale quello dell'assistenza fiscale che vede coinvolti, oltre al contribuente e all'amministrazione finanziaria, anche i sostituti d'imposta ed i Centri di assistenza fiscale.

In caso di contemporanea presenza di più situazioni riguardanti diversi eventi eccezionali, andrà indicato il codice dell'evento che prevede, per gli adempimenti fiscali, un periodo di sospensione più ampio.

5.2 DATI RELATIVI AL SOSTITUTO

In questo riquadro devono essere indicati i dati relativi al sostituto d'imposta.

Dati identificativi

Il dichiarante deve indicare il codice fiscale ed il cognome e nome ovvero la denominazione o ragione sociale risultante dall'atto costitutivo o, in mancanza di quest'ultimo (ad esempio, in caso di società di fatto), quella effettivamente utilizzata, indicandola senza abbreviazioni.

Le pubbliche amministrazioni devono indicare la denominazione con la quale sono contraddistinte dalle disposizioni che le regolano.

I condomini, se privi di denominazione, devono indicare in questo spazio soltanto la dicitura "Condominio".

Deve inoltre essere indicato il comune di nascita. Il sostituto nato all'estero deve indicare, invece del comune, lo Stato di nascita e lasciare in bianco lo spazio relativo alla provincia.

Se qualche dato indicato nel certificato di attribuzione del codice fiscale è errato, il sostituto deve recarsi presso un qualsiasi ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, per ottenere la variazione dello stesso. Fino a quando la variazione non è stata effettuata, il contribuente deve utilizzare il codice fiscale attribuitogli.

Codice attività

Deve essere indicato il codice dell'attività svolta in via prevalente (con riferimento al volume d'affari) desunto dalla classificazione delle attività economiche, vigente al momento della presentazione del modello. Si precisa che la tabella dei codici attività è consultabile presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate ed è reperibile sul sito Internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it e dell'Agenzia dell'Entrate www.agenziaentrate.gov.it.

Numeri telefonici e indirizzo di posta elettronica

L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa. Indicando il numero di telefono o cellulare, fax e l'indirizzo di posta elettronica, si potranno ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni ed aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.

Codici statistici (stato, natura e situazione)

Stato: il relativo codice deve essere rilevato dalla **tabella SA**.

Natura giuridica: il relativo codice deve essere rilevato dalla **tabella SB**. La tabella è comprensiva di tutti i codici relativi alla diversa modulistica dichiarativa ed utilizzabili solo in funzione della specificità di ogni singolo modello. Pertanto, il soggetto che compila la dichiarazione avrà cura di individuare il codice ad esso riferibile in relazione alla natura giuridica rivestita.

Situazione: il relativo codice deve essere rilevato dalla **tabella SC**.

Codice fiscale del dicastero di appartenenza

Le sole amministrazioni dello Stato devono riportare il codice fiscale del dicastero di appartenenza.

5.3 DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE

In questo riquadro devono essere indicati i dati anagrafici, il codice fiscale, la carica rivestita dal soggetto che presenta la dichiarazione. Nel caso in cui il rappresentante firmatario della dichiarazione è residente all'estero vanno indicati inoltre lo Stato estero con il relativo codice dello stato e l'indirizzo estero.

Nel caso in cui chi presenta la dichiarazione sia un soggetto diverso da persona fisica, devono essere indicati, negli appositi campi, il codice fiscale della società o ente dichiarante, il codice fiscale e i dati anagrafici del rappresentante della società o ente dichiarante e il codice di carica corrispondente al rapporto intercorrente tra la società o l'ente dichiarante e il sostituto d'imposta cui la dichiarazione si riferisce. Ai fini della individuazione della carica rivestita all'atto della dichiarazione si deve riportare nell'apposita casella uno dei codici della sottostante tabella.

ATTENZIONE La seguente tabella è comprensiva di tutti i codici relativi alla diversa modulistica dichiarativa ed utilizzabili solo in funzione della specificità di ogni singolo modello. Pertanto, il soggetto che compila la dichiarazione avrà cura di individuare il codice ad esso riferibile in relazione alla carica rivestita.

TABELLA GENERALE DEI CODICI DI CARICA

- | | |
|----|--|
| 1 | Rappresentante legale, negoziante o di fatto, socio amministratore |
| 2 | Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, ovvero curatore dell'eredità giacente, amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito ovvero amministratore di sostegno per le persone con limitata capacità di agire |
| 3 | Curatore fallimentare |
| 4 | Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria) |
| 5 | Commissario giudiziale (amministrazione controllata) ovvero custode giudiziario (custodia giudiziaria), ovvero amministratore giudiziario in qualità di rappresentante dei beni sequestrati |
| 6 | Rappresentante fiscale di soggetto non residente |
| 7 | Erede |
| 8 | Liquidatore (liquidazione volontaria) |
| 9 | Soggetto tenuto a presentare la dichiarazione ai fini IVA per conto del soggetto estinto a seguito di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (cessionario d'azienda, società beneficiaria, incorporante, conferitaria, ecc.); ovvero, ai fini delle imposte sui redditi e/o dell'IRAP, rappresentante della società beneficiaria (scissione) o della società risultante dalla fusione o incorporazione |
| 10 | Rappresentante fiscale di soggetto non residente con le limitazioni di cui all'art. 44, comma 3, del D.L. n. 331/1993 |
| 11 | Soggetto esercente l'attività tutoria del minore o interdetto in relazione alla funzione istituzionale rivestita |
| 12 | Liquidatore (liquidazione volontaria di ditta individuale - periodo ante messa in liquidazione) |
| 13 | Amministratore di condominio |
| 14 | Soggetto che sottoscrive la dichiarazione per conto di una pubblica amministrazione |
| 15 | Commissario liquidatore di una pubblica amministrazione |

In caso di curatore fallimentare (codice 3) o commissario liquidatore (codice 4), dovranno essere sempre indicate anche la data di apertura della procedura fallimentare e la data di carica. Lo spazio riservato alla residenza anagrafica del soggetto firmatario della dichiarazione deve essere compilato tenendo presente che si deve indicare il domicilio fiscale invece della residenza anagrafica, se diversi.

5.4 REDAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

Il riquadro "Redazione della dichiarazione" è composto da due sezioni denominate "Prospetti compilati" e "Gestione separata lavoro dipendente e autonomo".

La sezione "Prospetti compilati" deve essere utilizzata per indicare i prospetti che compongono la dichiarazione, barrando la relativa casella.

La sezione "Gestione separata lavoro dipendente e autonomo", deve essere compilata dai sostituti d'imposta che intendano separare il Mod. 770/2016 Semplificato.

Il sostituto può avvalersi di tale facoltà qualora risultino soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

- che debbano essere trasmesse sia Certificazioni lavoro dipendente ed assimilati, sia Certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
- che non siano state effettuate compensazioni "interne" tra i versamenti attinenti ai redditi di lavoro dipendente e quelli di lavoro autonomo, né tra tali versamenti e quelli riguardanti i redditi di capitale.

In particolare dovrà essere barrata la casella "Dipendente" dal sostituto che intende inviare i soli prospetti relativi ai dati riguardanti i redditi da lavoro dipendente e assimilati, specificando nell'apposito spazio, il codice fiscale del soggetto che presenta i prospetti relativi ai redditi di lavoro autonomo.

Dovrà essere barrata la casella "Autonomo" dal sostituto che intende inviare i soli prospetti relativi ai dati riguardanti i redditi da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi specificando nell'apposito spazio, il codice fiscale del soggetto che presenta i prospetti relativi ai redditi di lavoro dipendente.

5.5 FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

La dichiarazione deve essere sottoscritta dal dichiarante o da chi ne ha la rappresentanza legale, negoziale o di fatto. La dichiarazione deve essere sottoscritta anche dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione ossia:

- dal revisore contabile iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della giustizia (in tal caso va indicato, nella casella “Soggetto”, il codice 1);
- dal responsabile della revisione (ad esempio il socio o l'amministratore) se trattasi di società di revisione iscritta nel Registro istituito presso il Ministero della giustizia (in tal caso va indicato nella casella “Soggetto”, il codice 2).
Occorre compilare, inoltre, un distinto campo nel quale indicare il codice fiscale della società di revisione, avendo cura di riportare nella casella “Soggetto” il codice 3 senza compilare il campo firma;
- dal collegio sindacale (in tal caso va indicato, nella casella “Soggetto” per ciascun membro, il codice 4).

Il soggetto che effettua il controllo contabile deve, inoltre, indicare il proprio codice fiscale. Come stabilito dall'articolo 1, comma 574, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), i contribuenti che, ai sensi dell'articolo 17 del D. Lgs 9 luglio 1997, n. 241, utilizzano in compensazione i crediti per importi superiori a 15.000 euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 1, lett. a), del citato D. Lgs n. 241 del 1997. In alternativa la dichiarazione è sottoscritta, oltre che dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, del regolamento di cui al D.P.R. n. 322 del 22 luglio del 1998, dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del medesimo regolamento relativamente ai contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile di cui all'articolo 2409-bis del codice civile, attestante l'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle Finanze 31 maggio 1999, n. 164. A tal fine i soggetti che esercitano il controllo qualora sottoscrivano la presente dichiarazione anche ai fini dell'attestazione di cui al decreto n. 164 del 1999, sono tenuti a barrare la relativa casella “ATTESTAZIONE”.

Si ricorda che l'infedele attestazione dell'esecuzione dei controlli di cui al precedente periodo comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 39, comma 1, lett. a) primo periodo del D. Lgs 9 luglio 1997, n. 241. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è effettuata apposita segnalazione agli organi competenti per l'adozione di ulteriori provvedimenti. Nel caso dei condomini, la dichiarazione dovrà essere sottoscritta dall'amministratore in carica, risultante dall'ultimo verbale assembleare al momento della presentazione del modello, o in mancanza dal condomino delegato allo scopo. È prevista la possibilità per il contribuente di evidenziare particolari condizioni che riguardano la dichiarazione dei redditi, indicando un apposito codice nella casella “Situazioni particolari”. Tale esigenza può emergere con riferimento a fattispecie che si sono definite successivamente alla pubblicazione del presente modello di dichiarazione, ad esempio a seguito di chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate in relazione a quesiti posti dagli utenti e riferiti a specifiche problematiche. Pertanto, questa casella può essere compilata solo se l'Agenzia delle entrate comunica (ad esempio con circolare, risoluzione o comunicato stampa) uno specifico codice da utilizzare per indicare la situazione particolare.

Con riferimento alla casella “INVIO AVVISO TELEMATICO CONTROLLO AUTOMATIZZATO DICHIARAZIONE ALL'INTERMEDIARIO”, il Decreto Legge n. 159 del 1° ottobre 2007 convertito con modificazioni dalla Legge n. 222 del 29 novembre 2007, ha modificato l'articolo 2-bis del Decreto Legge n. 203 del 30 settembre 2005, disponendo che l'invito a fornire chiarimenti previsto dall'art. 6 comma 5 della Legge n. 212/2000, qualora dal controllo delle dichiarazioni effettuato ai sensi degli articoli 36-bis del DPR n. 600/1973 e 54-bis del DPR n. 633/1972 emerga un'imposta da versare o un minor rimborso, sia inviato all'intermediario incaricato della trasmissione telematica della dichiarazione qualora il contribuente ne abbia fatto richiesta (barrando la casella). I suddetti intermediari sono tenuti a portare a conoscenza dei contribuenti interessati tempestivamente e comunque entro i termini previsti dall'art. 2, comma 2, del D.lgs. n. 462/1997, gli esiti presenti nella comunicazione di irregolarità ricevuta.

L'intermediario, a sua volta, accetta di ricevere l'avviso telematico, barrando la casella “RICEZIONE AVVISO TELEMATICO CONTROLLO AUTOMATIZZATO DICHIARAZIONE” inserita nel riquadro “IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA”.

Se il contribuente non effettua la scelta per l'avviso telematico, la richiesta di chiarimenti sarà inviata al suo domicilio fiscale con raccomandata con avviso di ricevimento (comunicazione di irregolarità). La sanzione sulle somme dovute a seguito del controllo delle dichiarazioni pari al 30 per cento delle imposte non versate o versate in ritardo, è ridotta ad un terzo (10 per cento) qualora il contribuente versi le somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità. Il citato termine di 30 giorni, in caso di scelta per l'invio dell'avviso telematico, decorre dal sessantesimo giorno successivo a quello di trasmissione telematica dell'avviso all'intermediario.

5.6 IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto dall'incaricato (intermediari e società del gruppo) che presenta la dichiarazione in via telematica.

L'incaricato deve riportare:

- il proprio codice fiscale;
- se si tratta di CAF, il proprio numero di iscrizione all'albo;

- la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell'impegno a presentare la dichiarazione;
- la firma.

Inoltre, nella casella "Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione", deve essere indicato il codice 1 se la dichiarazione è stata predisposta dal contribuente ovvero il codice 2 se la dichiarazione è stata predisposta da chi effettua l'invio.

La casella "Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione" può essere compilata solo dagli intermediari incaricati della trasmissione della dichiarazione di cui all'art. 3, comma 3, del DPR n. 322 del 1998.

5.7 VISTO DI CONFORMITÀ

Questo riquadro deve essere compilato per apporre il visto di conformità ed è riservato al responsabile del CAF o al professionista che lo rilascia.

Negli spazi appositi vanno riportati il codice fiscale del responsabile del CAF e quello relativo allo stesso CAF, ovvero va riportato il codice fiscale del professionista. Il responsabile dell'assistenza fiscale del CAF o il professionista deve inoltre apporre la propria firma che attesta il rilascio del visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241 del 1997. Si evidenzia che ai sensi dell'articolo 1, comma 574, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), l'utilizzo in compensazione dei crediti per importi superiori a 15.000 euro annui è subordinata alla presenza del visto di conformità nella dichiarazione da cui il credito emerge.

6. PROSPETTO ST - RITENUTE OPERATE, TRATTENUTE PER ASSISTENZA FISCALE ED IMPOSTE SOSTITUTIVE

ATTENZIONE Il presente prospetto non deve essere compilato dalle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo.

Il prospetto ST si compone di due sezioni. La prima sezione deve essere utilizzata per indicare i dati relativi alle ritenute alla fonte operate e per assistenza fiscale effettuate, alle imposte sostitutive prelevate, nonché per esporre tutti i versamenti relativi alle ritenute e imposte sostitutive sopra indicate.

La seconda sezione deve essere utilizzata per indicare i dati relativi alle trattenute di addizionale regionale all'IRPEF comprese quelle effettuate in sede di assistenza fiscale, nonché per esporre tutti i relativi versamenti.

Qualora i rigli del prospetto non siano sufficienti devono essere utilizzati ulteriori prospetti. In questo caso va numerata progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto a destra dei singoli prospetti utilizzati.

Per i soggetti che, avvalendosi della facoltà di suddividere il Mod. 770 SEMPLIFICATO, abbiano trasmesso le sole Certificazioni lavoro dipendente, si precisa che nei relativi prospetti ST e SV non potranno trovare esposizione codici tributo attinenti a ritenute su redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi risultando diversamente impedita la trasmissione telematica della dichiarazione nella modalità di invio separato.

Analogamente, il sostituto d'imposta che provvede alla trasmissione separata delle sole Certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, dovrà esporre nel relativo prospetto dei versamenti esclusivamente codici tributo attinenti a ritenute su redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi (es. 1019, 1020, 1038, 1040, 1051, 3802, 3815, 3840, 5004, 5005, 5006, 5007, 5024).

6.1 COMPILAZIONE DEL MODELLO DI PAGAMENTO F24

In relazione ai versamenti eseguiti mediante l'utilizzo del modello di pagamento F24, si ricorda che l'anno di riferimento da inserire nel suddetto modello di pagamento corrisponde al periodo d'imposta dei redditi cui si riferisce il tributo.

Ad es. nel caso di versamento di ritenute Irpef su redditi di lavoro dipendente corrisposti dal datore di lavoro entro il 12 gennaio 2016 e riferiti al periodo d'imposta 2015 indicare come anno di riferimento il 2015; nel caso di versamento di trattenute di addizionale regionale all'Irpef determinate su redditi di lavoro dipendente corrisposti nel periodo d'imposta 2014 indicare come anno di riferimento il 2014.

Nel caso di errata indicazione nel modello di pagamento F24 del codice tributo (es. ritenute su indennità per la cessazione di rapporti di co.co.co. versate erroneamente con il codice 1040 anziché con il codice tributo 1004) la regolarizzazione può essere effettuata esclusivamente con comunicazione presso un qualsiasi ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate. La compilazione del prospetto ST deve poi essere effettuata riportando, con le ordinarie modalità, il codice tributo corretto.

Il versamento eseguito avvalendosi del ravvedimento, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, di più adempimenti omessi risultanti dal prospetto ST e individuati dal medesimo codice tributo deve essere riportato sul medesimo F24, avendo cura di compilare un distinto rigo della delega di pagamento per ciascun rigo del prospetto ST.

Analogamente la sanzione ridotta (codice tributo 8906) deve essere indicata nella delega separatamente per ciascun adempimento.

La Ris n. 395 del 28 dicembre 2007 ha individuato i codici tributo per i quali in sede di compilazione del modello F24 occorre riportare l'informazione del mese di riferimento. Pertanto non è più possibile versare cumulativamente, a seguito di ravvedimento, stesse ritenute relative a più mesi.

ATTENZIONE Il prospetto ST deve essere compilato avendo cura di rispettare, ove possibile una stretta corrispondenza con gli importi indicati nei singoli righi del modello di pagamento F24. Pertanto, si deve utilizzare un distinto rigo del predetto prospetto, per ciascun rigo compilato nella delega di pagamento F24.

6.2 PROSPETTO ST - GENERALITÀ

I dati da indicare nel prospetto ST, prima sezione, devono riferirsi:

- alle ritenute operate e versate sugli emolumenti erogati nel 2015. Vanno indicate, altresì, le ritenute operate, ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, sulle somme e valori corrisposti entro il 12 gennaio 2016, se riferiti al 2015, nonché le ritenute operate a seguito di conguaglio di fine anno effettuato nei primi due mesi del 2016;
- alle ritenute effettuate a titolo di saldo e acconti IRPEF, di acconto su taluni redditi soggetti a tassazione separata a seguito di assistenza fiscale prestata nel 2015 nonché ai relativi versamenti;
- alle imposte sostitutive effettuate a titolo di saldo e acconti sulla cedolare secca locazioni nonché al contributo di solidarietà a seguito di assistenza fiscale prestata nel 2015 nonché ai relativi versamenti;
- alle imposte sostitutive operate e versate entro il 16 dicembre 2015 relativamente all'acconto sulle rivalutazioni TFR, entro il 16 febbraio 2016 per il saldo.

Devono essere altresì indicati:

- i dati dei versamenti tardivi inerenti al periodo d'imposta 2015 effettuati entro la presentazione della dichiarazione;
- le ritenute operate a partire dal mese di marzo 2015 e i relativi versamenti effettuati a seguito dell'incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo derivante dal conguaglio di fine anno 2014 (art. 23, terzo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600);
- le ritenute operate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi di cui all'art. 21, comma 15, della L. 27 dicembre 1997, n. 449, nonché le ritenute operate ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, indicate nel prospetto SY.

I dati da indicare nel prospetto ST, seconda sezione, devono riferirsi:

- alle trattenute e ai relativi versamenti delle addizionali regionali all'IRPEF effettuati in forma rateizzata nell'anno 2015 con riferimento all'anno 2014. Vanno indicate, altresì, le trattenute relative alle addizionali regionali all'IRPEF effettuate a seguito di cessazione del rapporto di lavoro avvenuta nel corso del 2015, nonché le trattenute relative all'addizionale regionale all'IRPEF effettuate sui compensi erogati ai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in regime agevolato nonché sui compensi erogati ai soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica;
- alle trattenute e ai relativi versamenti delle addizionali regionali all'IRPEF effettuati a seguito di assistenza fiscale prestata nel 2015.

Devono essere altresì indicati i dati dei versamenti tardivi inerenti al periodo d'imposta 2015 effettuati entro la presentazione della dichiarazione.

Non devono essere indicati le trattenute e i relativi versamenti delle addizionali regionali all'IRPEF effettuati in forma rateizzata nell'anno 2016 con riferimento all'anno 2015.

Nelle ipotesi di passaggio di dipendenti con prosecuzione del rapporto di lavoro, senza estinzione del precedente sostituto d'imposta, il sostituto d'imposta cessionario dovrà riportare per ciascun periodo di riferimento i dati degli importi da esso prelevati per effetto del passaggio di dipendenti con le ordinarie modalità avendo cura di riportare al punto 10 il codice "N". Si supponga ad esempio che per effetto del passaggio di un dipendente avvenuto nel mese di ottobre il sostituto d'imposta cedente non abbia potuto effettuare il prelievo delle ultime 2 rate di addizionale regionale di 100 euro ciascuna. In tal caso la compilazione è la seguente:

seconda sezione prospetto ST sostituto cessionario:

punto 1, 10/2015;
 punto 2, 100;
 punto 7, 100;
 punto 10, N;
 punto 11, 3802;
 punto 13, 05
 punto 14, 17/11/2015;

punto 1, 11/2015;
 punto 2, 100;

punto 7, 100;
 punto 10, N;
 punto 11, 3802;
 punto 13, 05
 punto 14, 15/12/2015.

Si precisa che il sostituto cessionario dovrà procedere per gli altri dipendenti che non sono stati interessati all'operazione straordinaria, alla compilazione di un distinto rigo senza l'indicazione del codice N nel punto 10.

6.3 MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA PRIMA E DELLA SECONDA SEZIONE DEL PROSPETTO ST

Le istruzioni che seguono riguardano entrambe le sezioni. Si ribadisce che nella prima sezione devono essere indicati i dati relativi alle ritenute all'IRPEF operate e alle imposte sostitutive prelevate, mentre nella seconda sezione devono essere indicati i dati relativi alle trattenute effettuate a titolo di addizionali regionali all'IRPEF.

Nel **punto 1** deve essere riportato, per ogni importo trattenuto, il periodo di riferimento. Qualora non diversamente specificato, tale periodo è costituito dal mese e dall'anno di decorrenza dell'obbligo di effettuazione del prelievo. La stessa modalità di compilazione deve essere utilizzata anche nel caso di versamento per ravvedimento operoso.

Si precisa che:

- nel caso in cui il sostituto abbia effettuato i versamenti alla scadenza prevista dall'art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 445 del 10 novembre 1997, come sostituito dall'art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 542 del 14 ottobre 1999, deve essere compilato un apposito rigo, riportando i dati desunti dal modello di pagamento F24, indicando nel punto 1 il periodo convenzionale, 12/2015, nel punto 2, l'importo complessivo delle ritenute cui il versamento si riferisce, nel punto 10, il codice "A" e nel punto 14 la data di versamento;
- nel caso di somme corrisposte, entro il 12 gennaio 2016 e riferite all'anno 2015, sulle quali sono state operate ritenute ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, deve essere indicato nel punto 1 il mese di dicembre 2015 e nel punto 10 il codice "B";
- nell'ipotesi di sostituto d'imposta che abbia effettuato il conguaglio dei redditi erogati nel 2015 nei mesi di gennaio o febbraio 2016, dovrà essere indicato nel punto 1 il periodo convenzionale 12/2015 e nel punto 10 rispettivamente il codice "D" per il conguaglio effettuato nel mese di gennaio e il codice "E" per il conguaglio effettuato nel mese di febbraio;
- per il versamento del saldo dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR relativa al 2015 effettuato entro il 17 febbraio 2016 (codice tributo 1713) al punto 1 è necessario indicare sempre il periodo convenzionale 12/2015 (cfr. Circ. n. 34 del 18 aprile 2002).

Nel **punto 2** deve essere riportato l'importo:

- delle ritenute operate;
- delle addizionali regionali trattenute;
- delle somme e degli interessi (per incapienza della retribuzione, per rettifica o per rateizzazione) trattenuti a carico del soggetto che ha fruito dell'assistenza fiscale;
- dell'imposta sostitutiva operata sulle rivalutazioni TFR nonché sulla cedolare secca locazioni;
- del contributo di solidarietà operato;
- delle ritenute operate sulle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi e ritenute operate ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010;
- del credito Bonus Irpef che il sostituto ha provveduto a recuperare.

Qualora nel corso delle operazioni di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro dipendente in corso d'anno, il sostituto abbia restituito ritenute operate in eccesso utilizzando il monte ritenute disponibile nel mese sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel 2015, nel punto 2 deve essere indicata la differenza, pari all'importo da versare.

Se, invece, l'importo delle ritenute da restituire è maggiore o uguale al monte ritenute relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, non va fornito alcun dato sul monte ritenute tenuto conto del fatto che, in questo caso, non si effettua il versamento. Qualora invece il sostituto abbia restituito le ritenute operate in eccesso utilizzando in F24, il versamento del monte ritenute del mese sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel 2015, nel punto 2 deve essere indicato l'ammontare del monte ritenute operato. L'importo del credito utilizzato nel modello di pagamento F24 deve essere riportato nel punto SX1 colonna 1 del prospetto SX.

Qualora per effetto delle suddette operazioni di conguaglio relative al 2015, la restituzione delle ritenute operate in eccesso è effettuata dal sostituto d'imposta anticipandone l'ammontare ovvero attingendo dagli importi trattenuti a titolo di addizionale regionale all'IRPEF e/o dalle ritenute relative ad altre categorie di reddito devono sempre essere compilati appositi righe per esporre gli importi relativi alle trattenute a titolo di addizionale regionale all'IRPEF nonché alle ritenute relative a redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati, ancorché non versati per effetto delle predette restituzioni.

In tal caso, dovranno essere indicati:

- nel punto 2, le ritenute o le trattenute effettivamente operate;
- nei punti 4 e/o 5, il relativo importo utilizzato per le restituzioni;
- nel punto 7, l'importo da versare.

Si supponga a titolo esemplificativo che dall'esito delle operazioni di conguaglio di fine anno il sostituto d'imposta restituisca un credito di ritenute IRPEF (100 euro) utilizzando parte del monte trattenute (440 euro) di addizionale regionale del mese di febbraio.

Seconda sezione del Prospetto ST:

punto 1, 02/2015;

punto 2, 440;

punto 4, 100;

punto 7, 340;

punto 11 3802;

punto 13, 05;

punto 14, 17/03/2015.

Il predetto rigo dovrà essere compilato anche se l'importo da versare è pari a zero.

Tale ultima modalità di esposizione dei dati dovrà essere seguita anche in caso di restituzione di trattenute a titolo di addizionale regionale all'IRPEF a seguito di conguaglio da assistenza fiscale utilizzando, il monte trattenute relativo alla medesima regione. L'importo restituito utilizzando le somme indicate deve essere esposto, unitamente agli altri versamenti in eccesso e restituzioni effettuate, al rigo SX4, colonna 3 del prospetto SX mentre l'importo utilizzato per le restituzioni deve essere indicato al rigo SX4, colonna 4. Qualora, entro i termini di consegna delle certificazioni di cui all'articolo 4, commi 6-ter e 6-quater del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, il sostituto d'imposta abbia restituito al sostituto ritenute e trattenute a titolo di addizionali regionali all'IRPEF operate nell'anno 2015 e non dovute in tutto o in parte, nel punto 2 deve essere indicato l'importo effettivamente dovuto (importo originariamente prelevato al netto delle restituzioni), risultante dalle predette certificazioni, e, nel punto 7, deve essere riportato l'importo effettivamente versato. In tal modo, il sostituto d'imposta evidenzia direttamente un credito a lui spettante.

Nel **punto 3** della prima sezione va indicato il versamento relativo all'importo totale dei crediti per famiglie numerose e per canoni di locazione riconosciuti, che il sostituto in sede di conguaglio ha successivamente provveduto a recuperare.

Il presente punto deve essere compilato anche per l'indicazione del versamento relativo al credito Bonus Irpef recuperato da parte degli enti pubblici. Si precisa che tale indicazione dovrà essere effettuata in un rigo autonomo riportando altresì nel campo 10 "note" il codice "V".

ATTENZIONE Le compensazioni effettuate nel modello di pagamento F24 utilizzando i codici tributo istituiti dalla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 13 del 10 febbraio 2015, non devono essere riportate nel presente prospetto.

Nel **punto 4** va indicato l'importo che il sostituto ha utilizzato in compensazione interna a scomputo di quanto evidenziato nei punti 2 e 3 al netto degli importi relativi alle eccedenze di versamento che devono essere indicati nel successivo punto 5.

In particolare, il sostituto d'imposta ha la facoltà di effettuare un versamento di importo inferiore a quanto operato qualora:

- abbia rimborsato crediti di ritenute derivanti dalle operazioni di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro dipendente ed assimilati (da indicare nel rigo SX1, colonna 1 del prospetto SX) utilizzando:
 - ritenute disponibili nel mese, diverse da quelle a tassazione ordinaria operate sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;
 - somme trattenute a titolo di addizionale regionale all'IRPEF;
 - importi anticipati dal sostituto stesso;
- abbia rimborsato crediti di addizionali regionali e comunali all'IRPEF derivanti dalle operazioni di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro dipendente (da indicare nel rigo SX1, colonna 1 del prospetto SX);
- abbia rimborsato ai percipienti crediti derivanti da conguaglio di assistenza fiscale (da indicare nel rigo SX1, colonna 2 del prospetto SX);
- abbia a disposizione un credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2014 (da evidenziare nel rigo SX4, colonna 2 del prospetto SX). L'importo utilizzabile è al netto di quanto compensato ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 9 luglio 1997 (da evidenziare nel rigo SX4, colonna 5 del prospetto SX).

Qualora il sostituto abbia effettuato un versamento inferiore a quanto operato, utilizzando in compensazione interna il credito:

- per famiglie numerose di cui all'art. 12, comma 3 del Tuir;
- per canoni di locazione di cui all'art. 16, comma 1-sexies del Tuir;

deve indicare nel presente punto l'ammontare del credito utilizzato a scomputo. In questo caso nel punto 10 dovrà essere riportato il codice "T".

Se per il versamento di una ritenuta sono stati utilizzati a scomputo anche crediti per famiglie numerose e canoni di locazione, contraddistinti dal codice T, è necessario compilare 2 righi separati del prospetto ST, ognuno relativo al tipo di scomputo evidenziato.

Per maggiore chiarezza, si ricorre al seguente esempio:

Ritenuta operata euro 1000, utilizzo a scomputo euro 300, utilizzo a scomputo con il codice T euro 200, importo versato euro 500, data di versamento 16/06/2015

A) Compilazione del primo rigo del quadro ST:

Punto 2 "ritenute operate": 800

Punto 4 "importi utilizzati a scomputo": 300

Punto 7 "Importo versato" 500

Punto 14 "Data di versamento": 16/06/2015

B) Compilazione del secondo rigo del quadro ST:

Punto 2 "ritenute operate": 200

Punto 4 "importi utilizzati a scomputo": 200

Punto 7 "Importo versato" : 0

Punto 10 "Note": T

Nel caso in cui il sostituto abbia effettuato un versamento inferiore a quanto operato, utilizzando in compensazione interna il credito Bonus Irpef deve indicare nel presente punto, in un rigo autonomo, l'ammontare del credito utilizzato a scomputo. In questo caso nel punto 10 dovrà essere riportato il codice "U".

Nel **punto 5** va indicato esclusivamente l'importo che il sostituto ha utilizzato in compensazione interna a scomputo di quanto evidenziato ai punti 2 e 3 relativo ai versamenti in eccesso che si è generato a seguito di versamenti relativi al 2015 effettuati, anche per errore, in misura eccessiva rispetto al dovuto. La somma di tali importi dovrà essere riportata nel rigo SX4, col. 4 del prospetto SX.

Nel **punto 6** va indicato l'importo dei crediti d'imposta utilizzati in compensazione interna direttamente a scomputo di quanto indicato nel punto 2 (es. anticipo sul TFR versato nel 1997 e 1998; credito per i marittimi imbarcati).

Vanno indicati inoltre nel presente punto anche i crediti d'imposta utilizzati in diminuzione delle ritenute, esposti nella colonna "Ritenute" del quadro RU dei modelli Unico.

Non devono essere riportati nel presente punto i crediti d'imposta utilizzati mediante il modello di pagamento F24. Per effetto di quanto disposto dall'art. 1, commi da 53 a 57, della L. n. 244 del 24 dicembre 2007, a decorrere dall'anno 2008, i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati, anche in deroga alle disposizioni previste dalle singole norme istitutive, in misura non superiore a euro 250.000 annui. Per informazioni dettagliate in ordine all'importo effettivamente utilizzabile nonché ai crediti non assoggettati al limite, si rinvia alle istruzioni del quadro RU dei modelli Unico.

Nel **punto 7** va indicato l'importo risultante dalla colonna "Importi a debito versati" del modello di pagamento F24 indipendentemente dall'effettuazione di compensazioni esterne.

Tale importo è comprensivo degli eventuali interessi indicati al punto 8. In caso di versamenti di ritenute IRPEF, addizionali regionali all'IRPEF, anche per assistenza fiscale, e di imposta sostitutiva effettuati per ravvedimento ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, nel punto 7 va riportato l'importo comprensivo dei relativi interessi da esporre nel **punto 8**. Non deve essere compilato alcun rigo per il versamento della sanzione.

Nel **punto 9** barrare la casella nel caso in cui il versamento, evidenziato al punto 7, è stato oggetto di ravvedimento operoso.

Per la compilazione del **punto 10** devono essere utilizzati i seguenti codici:

- A – se il sostituto ha effettuato i versamenti alla scadenza prevista dall'art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 445 del 10 novembre 1997;
- B – se il versamento si riferisce a ritenute operate ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, su somme e valori relativi al 2015 erogati entro il 12 gennaio 2016 ;
- C – nel caso di erogazione di prestazioni in forma di capitale compresa nel maturato al 31/12/2000, erogata a lavoratore autonomo e versata con il codice tributo 1040;
- D – se il sostituto d'imposta ha effettuato il conguaglio dei redditi erogati nel 2015 nel mese di gennaio 2016;
- E – se il sostituto d'imposta ha effettuato il conguaglio dei redditi erogati nel 2015 nel mese di febbraio 2016;
- K – se nel rigo sono riportati i dati delle ritenute, operate dal soggetto estinto nei casi di operazioni straordinarie o di successioni, il cui versamento è esposto nel prospetto ST intestato al soggetto che prosegue l'attività;
- L – se nel rigo sono riportati i dati del versamento, effettuato dal soggetto che prosegue l'attività nei casi di operazioni straordinarie o di successioni, relativo a ritenute indicate nel prospetto ST intestato al soggetto estinto;
- N – se nel rigo sono riportati, per ciascun periodo di riferimento e tributo, i dati dell'ammontare complessivo delle residue rate di addizionali regionali all'IRPEF, nonché del saldo e primo acconto IRPEF, delle addizionali regionali all'IRPEF, degli acconti a tassazione separata, del secondo acconto IRPEF, del saldo, della prima e della seconda rata di acconto della cedolare secca locazioni nonché del contributo di solidarietà dovuto a seguito di conguaglio da assistenza fiscale, prelevato dal sostituto d'imposta per effetto del passaggio di dipendenti con prosecuzione del rapporto di lavoro, senza estinzione del precedente sostituto d'imposta;

- Q – se il versamento si riferisce a ritenute e trattenute versate a seguito della ripresa della riscossione relative agli importi sospesi a causa degli eventi sismici del 6 aprile 2009;
- S – se nel rigo sono riportati i dati dell'ammontare complessivo delle addizionali regionali di competenza dell'anno d'imposta corrente, nonché gli importi dovuti a titolo di interessi da rateazione sugli acconti determinati in sede di assistenza fiscale, di competenza dell'anno d'imposta corrente;
- T – nel caso di utilizzo in compensazione interna del credito:
 - per famiglie numerose di cui all'art. 12, comma 3 del Tuir;
 - per canoni di locazione di cui all'art. 16, comma 1-sexies del Tuir.
Tale compensazione deve essere indicata in un apposito rigo, esclusivamente nella prima sezione del presente prospetto (per una corretta compilazione si vedano le istruzioni al punto 4);
- U – nel caso di utilizzo in compensazione interna del credito Bonus Irpef;
- V – se nel rigo sono riportati i dati relativi al versamento del credito Bonus Irpef recuperato da parte degli enti pubblici;
- Z – nel caso di sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte.

Nel **punto 11** deve essere indicato il codice tributo.

Per i versamenti effettuati presso le sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato o di Tesoreria regionale, indicare l'importo delle ritenute operate nel punto 2, l'importo eventualmente utilizzato a scomputo nei punti 4 e 5, l'importo delle ritenute versate nel punto 7, il Capitolo nel punto 11, barrare la casella del **punto 12** e indicare la data di versamento nel punto 14. Per i versamenti delle addizionali regionale indicare il corrispondente codice tributo previsto per i versamenti nel Mod. F24 (es. 3802). Per i versamenti effettuati mediante il modello di pagamento F24EP, deve essere indicato nel punto 11 il codice tributo esposto nel medesimo mod. F24EP e non deve essere barrata la casella "tesoreria". Se nello stesso periodo sono effettuati più versamenti alla stessa Tesoreria provinciale dello Stato, con il medesimo capitolo, i relativi dati possono essere evidenziati cumulativamente esponendoli in un solo rigo.

Nel **punto 13** della seconda sezione deve essere indicato il codice della regione. Si precisa che tale codice deve essere rilevato dal modello di pagamento ovvero, in caso di assenza di versamento, dalla **tabella SF - Elenco Regioni e Province autonome** posta nell'Appendice delle presenti istruzioni.

Nel **punto 14** va indicata la data del versamento.

Particolari modalità di esposizione sono previste per le operazioni straordinarie e per le successioni, ad es. nell'ipotesi di fusione per incorporazione. Infatti se per talune mensilità le ritenute sono state operate dalla società incorporata ma il versamento è stato eseguito dalla società incorporante, quest'ultima provvederà a presentare anche il prospetto ST intestato alla prima società, compilando esclusivamente i punti 1, 2 e 11 ed indicando il codice "K" nel punto 10.

Nel prospetto ST intestato alla società incorporante, invece, è necessario compilare ogni punto secondo le ordinarie modalità ad eccezione del punto 2 che non deve essere compilato, avendo cura di indicare il codice "L" al punto 10. In questo caso il punto 7 corrisponderà alla differenza tra l'importo indicato al punto 2 del prospetto ST intestato alla società incorporata ed i punti 4, 5 e 6 del prospetto ST della società incorporante.

Tali modalità di indicazione dei dati dovranno essere seguite anche qualora la società estinta abbia effettuato trattenute a titolo di addizionali regionali all'IRPEF ma il relativo versamento è stato eseguito dalla società risultante dall'operazione straordinaria. In questo caso, nel prospetto ST (seconda sezione) intestato alla società estinta andranno compilati i punti 1, 2, 11 e 13.

7. PROSPETTO SV - TRATTENUTE DI ADDIZIONALI COMUNALI ALL'IRPEF

ATTENZIONE Il presente prospetto non deve essere compilato dalle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo.

Il prospetto SV deve essere utilizzato per indicare i dati relativi alle trattenute di addizionali comunali all'IRPEF effettuate anche in sede di assistenza fiscale, nonché per esporre tutti i relativi versamenti.

ATTENZIONE Con l'art. 3 del decreto 5 ottobre 2007 del Ministero dell'Economia e delle finanze, in attuazione dell'art. 1, comma 143 della L. 27 dicembre 2006 n. 296, è stato previsto che il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF sia attribuito direttamente ai comuni di riferimento.

Relativamente ai versamenti da effettuare nella delega di pagamento Mod. F24 devono essere compilati tanti righi quanti sono i comuni interessati al versamento dell'addizionale comunale.

L'esposizione dei dati di versamento nel presente prospetto deve essere, invece, effettuata in forma aggregata.

Il criterio da utilizzare per effettuare tale aggregazione è quello di prendere come riferimento la data di versamento. Pertanto, tutte le addizionali comunali versate nella stessa data devono essere riepilogate in un unico rigo ancorché riferibile a diversi comuni.

Si precisa che nelle ipotesi in cui ci sia: difformità relativamente al periodo di riferimento e ai codici tributo, presenza di versamenti per ravvedimento, versamenti codificati con diverse note (punto 10) e presenza di versamenti effettuati in tesoreria, nel prospetto SV vanno compilati più righi per l'indicazione dei versamenti relativi alle addizionali comunali anche se effettuati nella stessa data.

Qualora i rigi del prospetto non siano sufficienti devono essere utilizzati ulteriori prospetti. In questo caso va numerata progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto a destra dei singoli prospetti utilizzati.

7.1 COMPILAZIONE DEL MODELLO DI PAGAMENTO F24

In relazione ai versamenti eseguiti mediante l'utilizzo del modello di pagamento F24, si ricorda che l'anno di riferimento da inserire nel suddetto modello di pagamento corrisponde al periodo d'imposta dei redditi cui si riferisce il tributo.

Ad es. nel caso di versamento di trattenute di addizionale comunale all'Irpef determinate su redditi di lavoro dipendente corrisposti nel periodo d'imposta 2014 indicare come anno di riferimento il 2014.

Il versamento eseguito avvalendosi del ravvedimento, ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, di più adempimenti omessi risultanti dal prospetto SV e individuati dal medesimo codice tributo deve essere riportato sul medesimo F24, avendo cura di compilare un distinto rigo della delega di pagamento per ciascun rigo del prospetto SV. Analogamente la sanzione ridotta (codice tributo 8906) deve essere indicata nella delega separatamente per ciascun adempimento.

La Ris. n. 395/2007 ha individuato i codici tributo per i quali in sede di compilazione del modello F24 occorre riportare l'informazione del mese di riferimento. Pertanto non è più possibile versare cumulativamente, a seguito di ravvedimento, stesse ritenute relative a più mesi.

7.2 PROSPETTO SV - GENERALITÀ

I dati da indicare nel prospetto, SV devono riferirsi:

- alle trattenute e ai relativi versamenti delle addizionali comunali all'IRPEF effettuati in forma rateizzata nell'anno 2015 con riferimento all'anno 2014, nonché le trattenute e i relativi versamenti dell'acconto delle addizionali comunali all'IRPEF effettuati in forma rateizzata nell'anno 2015 con riferimento all'anno 2015. Vanno indicate, altresì, le trattenute relative alle addizionali comunali all'IRPEF effettuate a seguito di cessazione del rapporto di lavoro avvenuta nel corso del 2015;
- alle trattenute effettuate a titolo di addizionali comunali all'IRPEF a seguito di assistenza fiscale prestata nel 2015 nonché ai relativi versamenti.

Devono essere altresì indicati i dati dei versamenti tardivi inerenti al periodo d'imposta 2015 effettuati entro la presentazione della dichiarazione.

Non devono essere indicati le trattenute e i relativi versamenti delle addizionali comunali all'IRPEF effettuati in forma rateizzata nell'anno 2016 con riferimento all'anno 2015.

Nelle ipotesi di passaggio di dipendenti con prosecuzione del rapporto di lavoro, senza estinzione del precedente sostituto d'imposta, il sostituto d'imposta cessionario dovrà riportare per ciascun periodo di riferimento i dati degli importi da esso prelevati per effetto del passaggio di dipendenti con le ordinarie modalità avendo cura però di riportare al punto 10 il codice "N".

Si supponga ad esempio che per effetto del passaggio di un dipendente avvenuto nel mese di ottobre il sostituto d'imposta cedente non abbia potuto effettuare il prelievo delle ultime 2 rate di addizionali comunali a saldo di 100 euro ciascuna. In tal caso la compilazione è la seguente:

prospetto SV sostituto cessionario:

punto 1, 10/2015;
 punto 2, 100;
 punto 7, 100;
 punto 10, N;
 punto 11, 3848;
 punto 14, 17/11/2015;

punto 1, 11/2014;
 punto 2, 100;
 punto 7, 100;
 punto 10, N;
 punto 11, 3848;
 punto 14, 15/12/2015.

Si precisa che il sostituto cessionario dovrà procedere per gli altri dipendenti che non sono stati interessati all'operazione straordinaria, alla compilazione di un distinto rigo senza l'indicazione del codice N nel punto 10.

7.3 MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL PROSPETTO SV

Nel **punto 1** deve essere riportato, per ogni importo trattenuto, il periodo di riferimento. Qualora non diversamente specificato, tale periodo è costituito dal mese e dall'anno di decorrenza dell'obbligo di effettuazione del prelievo. La stessa modalità di compilazione deve essere utilizzata anche nel caso di versamento per ravvedimento operoso.

Nel **punto 2** deve essere riportato l'importo:

- delle addizionali comunali trattenute;
- delle somme e degli interessi (per rettifica o per rateizzazione) trattenuti a carico del soggetto che ha fruito dell'assistenza fiscale.

Qualora per effetto delle operazioni di conguaglio relative al 2015, la restituzione delle ritenute operate in eccesso è effettuata dal sostituto d'imposta attingendo dagli importi trattenuti a titolo di addizionali comunali all'IRPEF devono sempre essere compilati appositi righi per esporre gli importi relativi alle trattenute a titolo di addizionali comunali all'IRPEF ancorché non versati per effetto delle predette restituzioni.

In tal caso dovrà essere compilato un rigo del presente prospetto nel quale, dovranno essere indicati:

- nel punto 2, le trattenute effettivamente operate;
- nel punto 4 e/o 5, il relativo importo utilizzato per le restituzioni;
- nel punto 7, l'importo da versare.

Il predetto rigo dovrà essere compilato anche se l'importo da versare è pari a zero.

Tale ultima modalità di esposizione dei dati dovrà essere seguita anche in caso di restituzione di trattenute a titolo di addizionali regionali o comunali all'IRPEF a seguito di conguaglio da assistenza fiscale utilizzando, importi trattenuti a titolo di addizionali comunali all'Irpef.

L'importo restituito utilizzando le somme indicate deve essere esposto, unitamente agli altri versamenti in eccesso e restituzioni effettuate, al rigo SX4, colonna 3 del prospetto SX mentre l'importo utilizzato per le restituzioni, deve essere indicato al rigo SX4, colonna 4.

Qualora, entro i termini di consegna delle certificazioni di cui all'articolo 4, commi 6-ter e 6-quater del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, il sostituto d'imposta abbia restituito al sostituto trattenute a titolo di addizionali comunali all'IRPEF operate nell'anno 2015 e non dovute in tutto o in parte, nel punto 2 deve essere indicato l'importo effettivamente dovuto (importo originariamente prelevato al netto delle restituzioni), risultante dalle predette certificazioni, e, nel punto 7, deve essere riportato l'importo effettivamente versato. In tal modo, il sostituto d'imposta evidenzia direttamente un credito a lui spettante.

Nei punti 4 e 5 devono essere indicati gli importi che il sostituto ha utilizzato in compensazione interna a scomputo di quanto evidenziato al punto 2.

ATTENZIONE Le compensazioni effettuate nel modello di pagamento F24 utilizzando i codici tributo istituiti dalla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 13 del 10 febbraio 2015, non devono essere riportate nel presente prospetto.

Nel **punto 4** va indicato l'importo che il sostituto ha utilizzato in compensazione interna a scomputo di quanto evidenziato nel punto 2 al netto degli importi relativi alle eccedenze di versamento che devono essere indicati nel successivo punto 5.

In particolare, il sostituto d'imposta ha la facoltà di effettuare un versamento di importo inferiore a quanto operato qualora:

- abbia rimborsato crediti di ritenute derivanti dalle operazioni di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro dipendente ed assimilati (da indicare nel rigo SX1, colonna 1 del prospetto SX) utilizzando somme trattenute a titolo di addizionali comunali all'IRPEF;
- abbia rimborsato crediti di addizionali regionali e comunali all'IRPEF derivanti dalle operazioni di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro dipendente (da indicare nel rigo SX1, colonna 1 del prospetto SX);
- abbia rimborsato ai percipienti crediti derivanti da conguaglio di assistenza fiscale (da indicare nel rigo SX1, colonna 2 del prospetto SX);
- abbia a disposizione un credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2014 (da evidenziare nel rigo SX4, colonna 2 del prospetto SX). L'importo utilizzabile è al netto di quanto compensato ai sensi del D.Lgs n. 241 del 1997 (da evidenziare nel rigo SX4, colonna 5 del prospetto SX);

Nel caso in cui il sostituto abbia effettuato un versamento inferiore a quanto operato, utilizzando in compensazione interna il credito Bonus Irpef deve indicare nel presente punto, in un rigo autonomo, l'ammontare del credito utilizzato a scomputo. In questo caso nel punto 10 dovrà essere riportato il codice "U".

Nel **punto 5** va indicato esclusivamente l'importo che il sostituto ha utilizzato in compensazione interna a scomputo di quanto evidenziato al punto 2 relativo ai versamenti in eccesso che si è generato a seguito di versamenti relativi al 2015 effettuati, anche per errore, in misura eccessiva rispetto al dovuto. La somma di tali importi dovrà essere riportata nel rigo SX4, colonna 4 del prospetto SX.

Nel **punto 6** va indicato l'importo dei crediti d'imposta utilizzati in compensazione interna direttamente a scomputo di quanto indicato nel punto 2. Si precisa che nel presente punto non possono essere indicati i crediti d'imposta da utilizzare esclusivamente nell'ambito del modello di pagamento F24.

Nel **punto 7** va indicato l'importo risultante dalla colonna "Importi a debito versati" del modello di pagamento F24 indipendentemente dall'effettuazione di compensazioni esterne. Tale importo è comprensivo degli eventuali interessi indicati al punto 8.

In caso di versamenti di addizionali comunali all'IRPEF, anche per assistenza fiscale, effettuati per ravvedimento ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, nel punto 7 va riportato l'importo comprensivo dei relativi interessi da esporre nel **punto 8**. Non deve essere compilato alcun rigo per il versamento della sanzione.

Nel **punto 9** barrare la casella nel caso in cui il versamento, evidenziato al punto 7, è stato oggetto di ravvedimento operoso.

Per la compilazione del **punto 10** devono essere utilizzati i seguenti codici:

- B – se il versamento si riferisce a ritenute operate ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, su somme e valori relativi al 2015 erogati entro il 12 gennaio 2016;
- D – se il sostituto d'imposta ha effettuato il conguaglio dei redditi erogati nel 2015 nel mese di gennaio 2016;
- E – se il sostituto d'imposta ha effettuato il conguaglio dei redditi erogati nel 2015 nel mese di febbraio 2016;
- K – se nel rigo sono riportati i dati delle trattenute a titolo di addizionali comunali all'IRPEF operate dal soggetto estinto nei casi di operazioni straordinarie o di successioni, il cui versamento è esposto nel prospetto SV intestato al soggetto che prosegue l'attività;
- L – se nel rigo sono riportati i dati del versamento, effettuato dal soggetto che prosegue l'attività nei casi di operazioni straordinarie o di successioni, relativo a trattenute a titolo di addizionali comunali all'IRPEF indicate nel prospetto SV intestato al soggetto estinto;
- N – se nel rigo sono riportati, per ciascun periodo di riferimento e tributo, i dati dell'ammontare complessivo delle residue rate, di addizionali comunali all'IRPEF, nonché del saldo e acconto, delle addizionali comunali all'IRPEF dovuto a seguito di conguaglio da assistenza fiscale, prelevato dal sostituto d'imposta per effetto del passaggio di dipendenti con prosecuzione del rapporto di lavoro, senza estinzione del precedente sostituto d'imposta;
- Q – se il versamento si riferisce a trattenute versate a seguito della ripresa della riscossione relative agli importi sospesi a causa degli eventi sismici del 6 aprile 2009;
- S – se nel rigo sono riportati i dati dell'ammontare complessivo delle addizionali comunali a saldo di competenza dell'anno d'imposta corrente, nonché gli importi dovuti a titolo di interessi da rateazione sugli acconti determinati in sede di assistenza fiscale, di competenza dell'anno d'imposta corrente;
- U – nel caso di utilizzo in compensazione interna del credito Bonus Irpef;
- Z – nel caso di sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte.

Nel **punto 11** deve essere indicato il codice tributo.

Per i versamenti delle addizionali comunali effettuati presso le sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato o di Tesoreria regionale, indicare l'importo delle trattenute effettuate nel punto 2, l'importo eventualmente utilizzato a scomputo nei punti 4 e 5, l'importo delle trattenute versate nel punto 7, nel punto 11 indicare il corrispondente codice tributo previsto per i versamenti nel Mod. F24 (es. 3847 e 3848), barrare la casella del **punto 12** e indicare la data di versamento nel punto 14. Per i versamenti effettuati mediante il modello di pagamento F24EP, deve essere indicato nel punto 11 il codice tributo esposto nel medesimo mod. F24EP e non deve essere barrata la casella "Tesoreria".

Nel **punto 14** va indicata la data del versamento.

Particolari modalità di esposizione sono previste per le operazioni straordinarie e per le successioni, ad es. nell'ipotesi di fusione per incorporazione. Infatti se per talune mensilità le trattenute a titolo di addizionali comunali all'IRPEF sono state operate dalla società incorporata ma il versamento è stato eseguito dalla società incorporante, quest'ultima provvederà a presentare anche il prospetto SV intestato alla prima società, compilando esclusivamente i punti 1, 2 e 11 ed indicando il codice "K" nel punto 10. Nel prospetto SV intestato alla società incorporante, invece, è necessario compilare ogni punto secondo le ordinarie modalità ad eccezione del punto 2 che non deve essere compilato, avendo cura di indicare il codice "L" al punto 10. In questo caso il punto 7 corrisponderà alla differenza tra l'importo indicato al punto 2 del prospetto SV intestato alla società incorporata ed i punti 4, 5 e 6 del prospetto SV della società incorporante.

8. PROSPETTO SX - RIEPILOGO DEI CREDITI E DELLE COMPENSAZIONI

ATTENZIONE Il presente prospetto non deve essere compilato dalle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo.

In questo prospetto devono essere riportati i dati riepilogativi:

- *del credito 2014 derivante dalla precedente dichiarazione – Mod. 770/2015 e del suo utilizzo:*
 - in compensazione esterna, tramite Mod. F24, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 9 luglio 1997 entro la data di presentazione di questa dichiarazione 1° agosto 2016 (in quanto il 31 luglio è domenica);
 - in compensazione interna mediante utilizzo a scomputo nel punto 4 della prima e seconda sezione del prospetto ST, e nel punto 4 del prospetto SV della presente dichiarazione, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 445 del 10 novembre 1997, come modificato dal D.P.R. n. 542 del 14 ottobre 1999;

- in compensazione esterna tramite F24 ai sensi del D.Lgs. n. 241/1997 come previsto dal comma 1, art. 15 del D.Lgs. n. 175 del 21 novembre 2014;
- *dei crediti sorti nel corso del periodo d'imposta 2015 e del loro utilizzo:*
 - in compensazione interna nei punti 4 e 5 della prima e seconda sezione del prospetto ST, e nei punti 4 e 5 del prospetto SV della presente dichiarazione, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 445 del 10 novembre 1997, come modificato dal D.P.R. n. 542 del 14 ottobre 1999;
 - in compensazione esterna tramite F24 ai sensi del D.Lgs. n. 241/1997, come previsto dal comma 1, art. 15 del D.Lgs. n. 175 del 21 novembre 2014.

Tali dati vanno evidenziati ai righi SX1 e SX4.

Il prospetto SX è finalizzato inoltre ad evidenziare le compensazioni effettuate dal sostituto d'imposta, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 445 del 10 novembre 1997, tra enti impositori diversi (es. Stato e regioni) nonché i crediti verso enti diversi dall'erario al fine di consentire il necessario riscontro e la ripartizione tra i vari enti impositori.

Tali dati vanno evidenziati analiticamente nei righi da SX5 a SX30.

Nel **rigo SX1, colonna 1**, deve essere indicato:

- l'importo complessivo dei crediti di ritenute derivanti da operazioni di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno restituiti utilizzando:
 - somme anticipate dal sostituto stesso;
 - in F24 ritenute su redditi di lavoro dipendente o assimilati assoggettati a tassazione ordinaria;
 - ritenute su redditi diversi da quelli di lavoro dipendente o assimilati assoggettati a tassazione ordinaria (es. ritenute su redditi lavoro autonomo, ritenute su redditi di lavoro dipendente assoggettati a tassazione separata);
 - trattenute a titolo di addizionale regionale e comunale all'IRPEF effettuate per gli stessi fini e nell'ambito delle medesime operazioni di conguaglio.

Si precisa che in tale punto deve essere compreso anche l'importo rimborsato al dipendente a seguito di conguaglio di fine anno effettuato nei mesi di gennaio o febbraio utilizzando le ritenute operate su somme e valori relativi ai primi due mesi del 2016;

- l'importo complessivo dei crediti di addizionali all'IRPEF restituiti ai dipendenti a seguito di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno.

Nel rigo SX1, **colonna 2**, deve essere indicato l'importo del credito derivante da conguaglio di assistenza fiscale.

Nel rigo SX1, **colonna 3**, deve essere indicato l'ammontare complessivo dei versamenti in eccesso risultanti dai prospetti ST e SV.

Gli importi delle colonne 1, 2 e 3 del rigo SX1 sono compresi nell'importo indicato nel rigo SX4, colonna 3.

Il **rigo SX4** è strutturato su sei colonne nelle quali devono essere indicati i dati complessivi relativi al credito e alle compensazioni effettuate nell'anno 2015.

In particolare:

- nella **colonna 2** va indicato l'importo a credito risultante dalla precedente dichiarazione (mod. 770/2015).

Nel caso di trasmissione integrale della dichiarazione Mod. 770/2016 SEMPLIFICATO (sezione I del riquadro "Redazione della dichiarazione" del frontespizio compilata), l'ammontare del credito da riportare a colonna 2 si ottiene dalle seguenti colonne del mod. 770/2015:

$$SX\ 32\ (\text{colonna}\ 2\ -\ \text{colonna}\ 1) + SX\ 33\ (\text{colonna}\ 2\ -\ \text{colonna}\ 1)$$

Nel caso di trasmissione delle sole Comunicazioni di lavoro dipendente (sezione III del riquadro "Redazione della dichiarazione" del frontespizio compilata) l'ammontare del credito da riportare nella colonna 2 è invece pari a:

$$SX\ 32\ (\text{colonna}\ 2\ -\ \text{colonna}\ 1)$$

Nel caso di trasmissione delle sole Comunicazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi (sezione IV del riquadro "Redazione della dichiarazione" del frontespizio compilata) l'ammontare del credito da riportare nella presente colonna è infine pari a:

$$SX\ 33\ (\text{colonna}\ 2\ -\ \text{colonna}\ 1)$$

- nella **colonna 3**, deve essere riportata la somma risultante dalla seguente operazione SX1 (colonna 1 + colonna 2 + colonna 3);
- nella **colonna 4**, deve essere riportata la somma delle colonne 4 e 5 della prima e seconda sezione dei diversi rigi del prospetto ST, e delle colonne 4 e 5 dei diversi rigi del prospetto SV al netto di quanto riportato al rigo SX38 colonna 1, al rigo SX39 colonna 1 e al rigo SX40, colonna 2 e alla colonna 4 dei prospetti ST e SV nel caso di compilazione del campo 10 con il codice "U";
- nella **colonna 5** deve essere riportato l'ammontare del credito indicato nella precedente colonna 2 utilizzato in compensazione con modello F24, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 9 luglio 1997, entro la data di presentazione di questa dichiarazione. Deve essere inoltre riportato l'ammontare del credito indicato nella precedente colonna 3 utilizzato in compensazione con modello F24;
- nella **colonna 6** va indicato il credito, pari all'importo di colonna 2 più colonna 3 meno colonna 4 meno colonna 5, che si intende utilizzare in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 9 luglio 1997, avvalendosi del Mod. F24;
- nella **colonna 7** va indicato l'importo di colonna 2 più colonna 3 meno colonna 4 meno colonna 5, chiesto a rimborso.

Si ricorda che non può essere richiesta a rimborso la parte di credito indicata nella precedente colonna 6. Qualora nella colonna 6 del rigo SX4 della precedente dichiarazione sia stato indicato l'importo del credito chiesto in compensazione, il sostituto d'imposta dovrà, comunque, presentare il modello 770/2016 SEMPLIFICATO compilando il frontespizio e il riepilogo delle compensazioni (rigo SX4) anche se nel corso dell'anno 2014 non sono state operate ritenute alla fonte, al fine di effettuare la scelta fra la compensazione e il rimborso del residuo credito.

ATTENZIONE Si precisa che, l'articolo 1, comma 574, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), subordina l'utilizzo in compensazione dei crediti per importi superiori a 15.000 euro annui alla presenza del visto di conformità nella dichiarazione da cui il credito emerge. In alternativa all'apposizione del visto di conformità è possibile far sottoscrivere la dichiarazione dall'organo incaricato ad effettuare il controllo contabile.

I rigi da **SX5** a **SX30** devono essere compilati dal sostituto d'imposta che:

- nel corso del 2015 ha effettuato compensazioni ai sensi del D.P.R. n. 445 del 10 novembre 1997 tra enti impositori diversi;
- risulti a credito verso enti diversi dall'erario.

ATTENZIONE Qualora il dichiarante sia tenuto a compilare i rigi da **SX5** a **SX30**, dovranno essere evidenziate anche le compensazioni effettuate nell'ambito del medesimo ente impositore.

I rigi da **SX5** a **SX30** non devono essere compilati:

- dai sostituti di imposta che non hanno effettuato compensazioni ai sensi del citato art. 1 del D.P.R. n. 445 del 10 novembre 1997;
- dai sostituti di imposta che hanno effettuato compensazioni, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 445 del 10 novembre 1997, esclusivamente nell'ambito dei medesimi enti destinatari del tributo, purché non risultino crediti residui (da utilizzare in compensazione o da chiedere a rimborso) verso enti diversi dall'erario.

Nel rigo **SX5** deve essere esposta sempre la quota di competenza dell'Erario.

Nel rigo **SX6** deve essere esposto il credito di addizionale comunale 2007 sorto prima dell'entrata in vigore del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 5 ottobre 2007 per il quale non era prevista la distinta imputazione per singolo comune.

Nei rigi da **SX7** a **SX30**, è presente la colonna 1 "Codice". In tale colonna, per ogni singolo rigo, dovrà essere indicato il codice catastale nel caso di addizionale comunale e il codice regione nel caso di addizionale regionale.

Qualora i rigi da **SX7** a **SX30** del prospetto non siano sufficienti devono essere utilizzati ulteriori prospetti.

In questo caso va numerata progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto a destra dei singoli prospetti utilizzati.

Nei rigi da **SX5** a **SX30**, per ciascuno degli enti indicati, deve essere esposta la quota di propria competenza, avendo cura che la somma degli importi indicati dai rigi **SX5** a **SX30**, per ciascuna colonna corrisponda alle totalizzazioni evidenziate alle colonne da 2 a 7 del rigo **SX4**.

Si supponga, a titolo esemplificativo, che un sostituto d'imposta operi nel mese di aprile 2015 trattenute di addizionale regionale (regione Lazio) per 100 euro (codice tributo 3802) e che utilizzi le medesime trattenute, per un importo di 30 euro, per restituire un credito IRPEF sulle retribuzioni ordinarie determinatosi in sede di conguaglio per cessazione di un rapporto di lavoro dipendente avvenuta in data 30 aprile 2015.

Nell'esempio prospettato, occorrerà compilare la seconda sezione del prospetto ST e il prospetto SX nel seguente modo:

- seconda sezione del prospetto ST:
 - punto 1, 4/2015;
 - punto 2, 100 euro;
 - punto 4, 30 euro;
 - punto 7, 70 euro;
 - punto 11, 3802;
 - punto 13, il codice 8 (regione Lazio);
 - punto 14, 18/05/2015;
- prospetto SX:
 - rigo SX1, colonna 1, 30 euro;
 - rigo SX4, colonna 3, 30 euro;
 - rigo SX4, colonna 4, 30 euro;
 - rigo SX5 (Erario), colonna 4, 30 euro (in quanto l'Erario risulta debitore);
 - rigo SX7, colonna 1, 08 (regione Lazio), colonna 5, 30 euro (in quanto la regione Lazio risulta creditrice verso l'erario, essendo la restituzione di ritenute erariali avvenuta con trattenuta di addizionale di spettanza della regione Lazio).

8.1 REGIONI A STATUTO SPECIALE

Per la compilazione del rigo SX31 seguire le seguenti istruzioni:

■ Valle d'Aosta

La **casella 1** deve essere barrata dai sostituti d'imposta tenuti ad effettuare i versamenti separati ovvero le distinte contabilizzazioni, previsti dall'art. 6 della L. 26 novembre 1981, n. 690, relativamente alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente spettanti alla Regione Valle d'Aosta. In particolare la casella dovrà essere barrata dai sostituti aventi domicilio fiscale fuori dal territorio regionale e che operano ritenute a carico di soggetti che prestano la loro attività presso impianti situati nel territorio della Regione Valle d'Aosta e, che hanno effettuato il versamento di tali ritenute, separatamente, con i codici tributo 1920, 1921, 1914 e 1916.

La stessa casella dovrà essere barrata dai sostituti aventi domicilio fiscale nel territorio della Regione Valle d'Aosta che operano ritenute a carico di soggetti che prestano la loro attività presso impianti ubicati fuori dal territorio regionale, utilizzando per il versamento di tali ritenute, separatamente, i codici tributo 1301, 1302, 1312.

■ Sardegna

La **casella 2** deve essere barrata dai sostituti d'imposta che sono imprese industriali e commerciali con sede centrale (domicilio fiscale) fuori dal territorio della Regione Sardegna e che hanno operato, ai fini dell'IRPEF, ritenute alla fonte, di cui all'art. 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera negli stabilimenti e impianti situati nel territorio della Regione Sardegna e, che hanno effettuato il versamento di tali ritenute, separatamente, con i codici tributo 1901, 1902, 1912 e 1913.

La stessa casella dovrà essere barrata dai sostituti d'imposta che sono imprese industriali e commerciali con sede centrale (domicilio fiscale) nel territorio regionale e che hanno operato ritenute alla fonte, di cui all'art. 23 del D.P.R. n. 600 del 1973, sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera in stabilimenti e impianti situati fuori dal territorio della Regione Sardegna utilizzando per il versamento di tali ritenute, separatamente, i codici tributo 1301, 1302, 1312.

■ Sicilia

La **casella 3** deve essere barrata dai sostituti d'imposta titolari di imprese industriali e commerciali non domiciliate fiscalmente in Sicilia, ma con stabilimenti e impianti situati nel territorio della predetta regione, che hanno operato ritenute alla fonte di cui all'art. 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera negli stabilimenti e impianti predetti e che hanno effettuato il versamento di tali ritenute, separatamente, con i codici tributo 1601, 1602, 1612 e 1613.

La stessa casella dovrà essere barrata dai sostituti d'imposta imprese industriali e commerciali con domicilio fiscale nel territorio regionale e stabilimenti e impianti industriali e commerciali situati nel restante territorio nazionale e che hanno utilizzato per il versamento di tali ritenute, separatamente, i codici tributo 1301, 1302, 1312.

8.2 RIEPILOGO DEL CREDITO DA UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE

La compilazione di tale sezione è obbligatoria qualora dalla presente dichiarazione risulti un credito richiesto in compensazione (rigo SX4, colonna 6).

La sezione è volta a consentire un corretto utilizzo del suddetto credito qualora nel periodo d'imposta successivo il sostituto intenda avvalersi della facoltà di trasmettere i prospetti ST, SV, SX e SY relativi alle certificazioni lavoro dipendente separatamente dai prospetti ST, SV, SX e SY relativi alle Certificazioni dati lavoro autonomo. In questa ipotesi, infatti, il sostituto potrà effettuare compensazioni all'interno di ciascun prospetto ST e SV ai sensi del D.P.R. n. 445 del 10 novembre 1997, utilizzando esclusivamente crediti aventi la stessa natura delle ritenute che si intendono compensare.

Nel **rigo SX32, colonna 2** indicare la quota del credito di cui al rigo SX4 colonna 6, da utilizzare in compensazione, scaturita da ritenute su redditi di lavoro dipendente equiparati ed assimilati nonché dall'assistenza fiscale prestata. Tale importo è comprensivo di quello eventualmente esposto a colonna 1.

La **colonna 1** è riservata ai soggetti che hanno optato per il consolidato (artt. 117 e ss. del TUIR). Tali soggetti possono cedere in tutto o in parte il credito evidenziato in colonna 2 ai fini della compensazione dell'IRES dovuta dalla società consolidante per effetto della tassazione di gruppo.

L'importo del credito residuo (SX32 colonna 2 – SX32 colonna 1) dovrà essere utilizzato, nel caso di compensazione tramite modello F24, esclusivamente con il codice tributo 6781 e nel modello F24EP con il codice tributo 166E. Qualora il sostituto opti, nel periodo d'imposta successivo, per la trasmissione separata, unitamente al frontespizio dei soli prospetti ST, SV, SX e SY relativi alle Certificazioni lavoro dipendente potrà utilizzare esclusivamente tale credito residuo per effettuare compensazioni interne con i versamenti attinenti ai redditi di lavoro dipendente equiparati ed assimilati.

Nel **rigo SX33, colonna 2** indicare la quota del credito di cui al rigo SX4 colonna 6, da utilizzare in compensazione, scaturita da ritenute su redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. Tale importo è comprensivo di quello eventualmente esposto a colonna 1.

La **colonna 1** è riservata ai soggetti che hanno optato per il consolidato (artt. 117 e ss. del TUIR). Tali soggetti possono cedere in tutto o in parte il credito evidenziato in colonna 2 ai fini della compensazione dell'IRES dovuta dalla società consolidante per effetto della tassazione di gruppo.

L'importo del credito residuo (SX33 colonna 2 – SX33 colonna 1) dovrà essere utilizzato, nel caso di compensazione tramite modello F24, esclusivamente con il codice tributo 6782 e nel modello F24EP con il codice tributo 167E.

Qualora il sostituto opti, nel periodo d'imposta successivo, per la trasmissione separata, unitamente al frontespizio dei soli prospetti ST, SV, SX e SY relativi alle Certificazioni lavoro autonomo potrà utilizzare esclusivamente tale credito residuo per effettuare compensazioni interne con i versamenti attinenti ai redditi di lavoro autonomo, alle provvigioni e ai redditi diversi.

Si ricorda che l'importo del credito complessivamente ceduto non può superare euro 516.456,90 in quanto opera il limite di cui all'art. 25 del D.Lgs. n. 241 9 luglio del 1997.

Si precisa inoltre che anche per i crediti ceduti dovranno essere utilizzati nel modello di pagamento F24 esclusivamente i codici tributo 166E, 167E, 6781 e 6782 sopra indicati secondo la provenienza del credito.

8.3 RIEPILOGO ALTRI CREDITI

Nel **rigo SX35**, indicare il credito corrispondente alle ritenute di cui all'art. 25, ultimo comma del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, restituite ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs n. 143 del 30 maggio 2005, da utilizzare in compensazione esclusivamente mediante il modello di pagamento F24 (codice tributo 6788).

In particolare indicare:

- nella **colonna 1**, l'importo a credito risultante dalla colonna 3 del rigo SX35 della precedente dichiarazione nonché il credito maturato nel 2015 a seguito del rimborso, in tale anno, delle ritenute operate dal 1° gennaio 2004 al 26 luglio 2005, a società o stabili organizzazioni di società situate in altro stato membro dell'Unione Europea, e non dovute ai sensi dell'art. 26-quater, del D.P.R. n. 600 del 1973;
- nella **colonna 2**, il credito utilizzato in compensazione nell'anno 2015 mediante modello F24 (codice tributo 6788);
- nella **colonna 3**, il credito residuo risultante dalla differenza tra la colonna 1 e la colonna 2.

Nel **rigo SX37** devono essere forniti i dati relativi al credito d'imposta derivante dal versamento negli anni 1997 e 1998, con le modalità previste dall'articolo 3, commi 211, 212 e 213 della L. n. 662 del 23 dicembre 1996, dell'anticipo delle imposte da trattenere ai lavoratori dipendenti all'atto della corresponsione dei trattamenti di fine rapporto. In particolare indicare:

- nella **colonna 1**, l'importo del credito residuo rivalutato utilizzabile alla data del 1° gennaio 2015 (credito risultante dal rigo SX37 col. 6 della precedente dichiarazione aumentato della rivalutazione);
- nella **colonna 2**, l'importo del credito acquisito per effetto di operazioni straordinarie verificatesi nel corso del 2015 che non comportano estinzione del sostituto d'imposta (es. acquisto di azienda);
- nella **colonna 3**, l'importo del credito ceduto per effetto di operazioni straordinarie verificatesi nel corso del 2015 che non comportano estinzione del sostituto d'imposta (es. cessione di azienda);
- nella **colonna 4**, l'ammontare del credito indicato nelle precedenti colonne 1 e 2 utilizzato nel mod. F24 (codice tributo 1250) dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 a compensazione delle ritenute operate nell'anno sul TFR a qualunque titolo erogato o della imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR come previsto dalla Circ. dell'Agenzia delle Entrate n. 29 del 20/03/2001;
- nella **colonna 5**, l'importo del credito indicato nelle precedenti colonne 1 e 2 utilizzato nel punto 6 del prospetto ST (prima sezione) della presente dichiarazione a scomputo delle ritenute operate nell'anno sul TFR erogato;
- nella **colonna 6**, l'importo del credito residuo risultante alla data del 31 dicembre 2015 dalla seguente operazione:

$$\text{colonna 1} + \text{colonna 2} - \text{colonna 3} - \text{colonna 4} - \text{colonna 5}$$

Si ricorda che il suddetto credito non può essere utilizzato ai fini della compensazione di imposte diverse da quelle indicate.

Il contribuente che vanti al primo gennaio 2015 esclusivamente un credito da anticipo sul TFR non è tenuto alla presentazione del Mod. 770/2016 SEMPLIFICATO sempreché non sia tenuto per altri motivi a tale adempimento.

Il **rigo SX38** è riservato ai sostituti d'imposta che hanno riconosciuto il credito per famiglie numerose di cui all'art. 12, comma 3 del TUIR relativo al 2015.

In particolare indicare:

- nella **colonna 1**, l'ammontare del credito riconosciuto relativo all'anno d'imposta 2015;
- nella **colonna 2** l'ammontare del credito riconosciuto per famiglie numerose, successivamente recuperato dal sostituto che effettua le operazioni di conguaglio.

Il **rigo SX39**, è riservato ai sostituti d'imposta che hanno riconosciuto il credito per canoni di locazione di cui all'art. 16, comma 1-sexies del TUIR relativo all'anno d'imposta 2015. In particolare indicare:

- nella **colonna 1** l'ammontare del credito riconosciuto per canoni di locazione nell'anno d'imposta 2015;
- nella **colonna 2** l'ammontare del credito riconosciuto per canoni di locazione successivamente recuperato dal sostituto che effettua le operazioni di conguaglio a seguito di una pluralità di rapporti.

Nel **rigo SX40 colonna 1** deve essere indicato l'importo relativo all'eccedenza d'imposta risultante dal conguaglio con anticipazioni di prestazioni in forma di capitali erogate in anni precedenti e non utilizzata a scomputo delle imposte dovute relativamente ai vari montanti che compongono la somma erogata al medesimo soggetto.

Nella **colonna 2** deve essere indicato l'importo del credito di cui alla precedente colonna 1 utilizzato in compensazione interna ai sensi dell'articolo 1, del D.P.R. n. 445 del 10 novembre 1997.

Nella **colonna 3** deve essere indicato l'importo del credito residuo.

Il **rigo SX47** è riservato ai sostituti d'imposta che hanno riconosciuto nel corso del 2015 il credito bonus Irpef.

In particolare indicare:

- nella **colonna 1**, l'ammontare del credito bonus Irpef riconosciuto dal sostituto d'imposta nell'anno 2015. Si precisa che tale ammontare deve essere indicato al lordo di quanto eventualmente recuperato;
- nella **colonna 2**, l'ammontare del credito bonus Irpef riconosciuto e successivamente recuperato dal sostituto d'imposta in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio.
Si precisa che detto credito recuperato può riferirsi anche a crediti bonus Irpef riconosciuti da precedenti sostituti d'imposta;
- nella **colonna 3**, l'ammontare del credito bonus Irpef utilizzato nel modello di pagamento F24 fino al 16 marzo 2016;
- nella **colonna 4** il credito bonus Irpef che residua e che può essere utilizzato l'anno successivo.

9. PROSPETTO SY - SOMME LIQUIDATE A SEGUITO DI PROCEDURE DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI E RITENUTE OPERATE AI SENSI DELL'ART. 25 DEL D.L. N. 78/2010 NONCHÉ SOMME CORRISPOSTE A PERCIPIENTI ESTERI PRIVI DI CODICE FISCALE

Nel presente prospetto vanno indicati i dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi di cui all'art. 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 15, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102 nonché le ritenute operate ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 78/2010. Vanno altresì indicati i dati relativi alle somme corrisposte a percipienti esteri privi di codice fiscale.

ATTENZIONE Nella ipotesi di pignoramento presso terzi dell'assegno periodico di mantenimento del coniuge qualora il terzo erogatore conosca la natura delle somme erogate (ad esempio in quanto datore di lavoro del coniuge obbligato), quest'ultimo applicherà le ordinarie ritenute previste per tale tipologia di reddito. In tal caso non dovrà essere riportato nel presente prospetto alcun importo in quanto tutti i dati riferiti alla suddetta tassazione sono indicati all'interno della comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati intestati al coniuge nella quale si dovrà riportare nel campo 8 della parte A il codice Z2.

Il prospetto in esame si compone di quattro sezioni: la prima sezione deve essere compilata dal debitore principale, la seconda sezione deve essere compilata dal soggetto erogatore delle somme, la terza sezione deve essere compilata dalle banche e dalle Poste Italiane S.p.a. e la quarta sezione deve essere compilata per indicare le somme corrisposte ai percipienti esteri privi di codice fiscale.

Qualora i righe del prospetto non siano sufficienti devono essere utilizzati ulteriori prospetti. In questo caso va numerata progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto a destra dei singoli prospetti utilizzati.

9.1 SEZIONE I - RISERVATA AL DEBITORE PRINCIPALE

ATTENZIONE Con riferimento alle somme indicate nel presente prospetto in quanto erogate nell'ambito delle procedure di pignoramento presso terzi, si precisa che non devono essere compilate le ordinarie comunicazioni contenute nella dichiarazione dei sostituti d'imposta.

Nel **rigo SY2** indicare:

- nel **punto 1** il codice fiscale del creditore pignoratizio;
- nei **punti 2, 4, 6, 8 e 10** le somme erogate
- nei **punti 3, 5, 7, 9 e 11** la tipologia delle somme liquidate. In particolare vanno indicati uno dei seguenti codici:
 - 1 – reddito di terreni;
 - 2 – reddito di fabbricati;
 - 3 – reddito di lavoro dipendente;
 - 4 – reddito di pensione;
 - 5 – redditi di capitale;
 - 6 – redditi diversi;
 - 7 – redditi di lavoro autonomo;

- 8 – redditi di impresa;
- 9 – redditi di lavoro dipendente, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente assoggettati a ritenuta a titolo di imposta;
- 10 – compensi relativi agli anni precedenti soggetti a tassazione separata;
- 11 – trattamento di fine rapporto di lavoro dipendente, indennità equipollenti, altre indennità e prestazioni in forma di capitale;
- 12 – altri redditi.

9.2 SEZIONE II – RISERVATA AL SOGGETTO EROGATORE DELLE SOMME

La presente sezione deve essere compilata nell'ipotesi in cui il creditore pignoratizio sia una persona giuridica. In particolare nei righe da SY7 a SY11 indicare:

- nel **punto 1** il codice fiscale del debitore principale;
- nel **punto 2** il codice fiscale del creditore pignoratizio;
- nel **punto 3** le somme erogate.

9.3 SEZIONE III - DATI RELATIVI ALLE RITENUTE DA ART. 25 DEL D.L. N. 78/2010

Questa sezione deve essere compilata dalle banche e dalle Poste Italiane Spa per l'indicazione della ritenuta operata a titolo di acconto dell'imposta sul reddito nella misura dell'8 per cento all'atto dell'accredito dei pagamenti dovuta dai beneficiari per i bonifici disposti dai contribuenti per usufruire di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta (art. 25 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010).

Si precisa che, in caso di più bonifici allo stesso beneficiario, l'intermediario può compilare un rigo per ciascun codice fiscale beneficiario del bonifico.

Pertanto, nei righe da **SY12** a **SY15** devono essere indicati in:

- **colonna 1** il codice fiscale del beneficiario cui si riferisce il bonifico;
- **colonna 2** l'ammontare del bonifico;
- **colonna 3** le ritenute operate.

9.4 SEZIONE IV – RISERVATA AL PERCIPIENTE ESTERO PRIVO DI CODICE FISCALE

La presente sezione è riservata ai percipienti esteri privi di codice fiscale ai quali il sostituto d'imposta abbia erogato somme relative a redditi di lavoro autonomo. Per ciascun percipiente devono essere riportati i dati anagrafici, la residenza estera e i dati fiscali. Per la compilazione dei dati fiscali si rimanda alle istruzioni presenti nella Certificazione Unica 2016 al capitolo 7 relativo alle istruzioni per il sostituto d'imposta per la compilazione dei dati fiscali, previdenziali e assistenziali relativi alle certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

APPENDICE

TABELLA SA - STATO DELLA SOCIETÀ O ENTE ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

- | | |
|--|---|
| 1) Soggetto in normale attività | 3) Soggetto in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa |
| 2) Soggetto in liquidazione per cessazione di attività | 4) Soggetto estinto |

TABELLA SB - CLASSIFICAZIONE GENERALE NATURA GIURIDICA

Soggetti residenti

1. Società in accomandita per azioni
2. Società a responsabilità limitata
3. Società per azioni
4. Società cooperative e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi e nello schedario della cooperazione
5. Altre società cooperative
6. Mutue assicuratrici
7. Consorzi con personalità giuridica
8. Associazioni riconosciute
9. Fondazioni
10. Altri enti ed istituti con personalità giuridica
11. Consorzi senza personalità giuridica
12. Associazioni non riconosciute e comitati
13. Altre organizzazioni di persone o di beni senza personalità giuridica (escluse le comunioni)
14. Enti pubblici economici
15. Enti pubblici non economici
16. Casse mutue e fondi di previdenza, assistenza, pensioni o simili con o senza personalità giuridica
17. Opere pie e società di mutuo soccorso
18. Enti ospedalieri
19. Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale
20. Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo
21. Aziende regionali, provinciali, comunali e loro consorzi
22. Società, organizzazioni ed enti costituiti all'estero non altrimenti classificabili con sede dell'amministrazione od oggetto principale in Italia
23. Società semplici ed equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b), del TUIR
24. Società in nome collettivo ed equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b), del TUIR
25. Società in accomandita semplice
26. Società di armamento
27. Associazione fra artisti e professionisti
28. Aziende coniugali
29. GEIE (Gruppi europei di interesse economico)
50. Società per azioni, aziende speciali e consorzi di cui agli artt. 31, 113, 114, 115 e 116 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)
51. Condomini
52. Depositi I.V.A.
53. Società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro
54. Trust
55. Amministrazioni pubbliche
56. Fondazioni bancarie
57. Società europea
58. Società cooperativa europea
59. Rete di imprese

Soggetti non residenti

30. Società semplici, irregolari e di fatto
31. Società in nome collettivo
32. Società in accomandita semplice
33. Società di armamento
34. Associazioni fra professionisti
35. Società in accomandita per azioni
36. Società a responsabilità limitata
37. Società per azioni
38. Consorzi
39. Altri enti ed istituti
40. Associazioni riconosciute, non riconosciute e di fatto
41. Fondazioni
42. Opere pie e società di mutuo soccorso
43. Altre organizzazioni di persone e di beni
44. Trust
45. GEIE (Gruppi europei di interesse economico)

TABELLA SC - SITUAZIONE DELLA SOCIETÀ O ENTE RELATIVAMENTE AL PERIODO D'IMPOSTA CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE

- | | |
|--|--|
| 1) Periodo d'imposta in cui ha avuto inizio la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa | 5) Periodo d'imposta in cui è avvenuta la trasformazione da società soggetta ad IRES in società non soggetta ad IRES o viceversa |
| 2) Periodo d'imposta successivo a quello di dichiarazione di fallimento o di messa in liquidazione | 6) Periodo normale d'imposta |
| 3) Periodo d'imposta in cui ha avuto termine la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa | |

TABELLA SF - ELENCO REGIONI E PROVINCE AUTONOME

| CODICE | DESCRIZIONE | CODICE | DESCRIZIONE | CODICE | DESCRIZIONE |
|--------|-----------------------|--------|-------------|--------|----------------------|
| 01 | Abruzzo | 09 | Liguria | 17 | Toscana |
| 02 | Basilicata | 10 | Lombardia | 18 | Trento |
| 03 | Bolzano | 11 | Marche | 19 | Umbria |
| 04 | Calabria | 12 | Malise | 20 | Valle d'Aosta |
| 05 | Campania | 13 | Piemonte | 21 | Veneto |
| 06 | Emilia Romagna | 14 | Puglia | 22 | Sardegna R.S.S. |
| 07 | Friuli Venezia Giulia | 15 | Sardegna | 23 | Sicilia R.S.S. |
| 08 | Lazio | 16 | Sicilia | 24 | Valle D'Aosta R.S.S. |